

ARMANDO D'ALTERIO
Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d'Appello di Potenza

INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA

Inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 nel distretto di
Corte d'Appello di Potenza
Assemblea Generale della Corte sull'Amministrazione della
Giustizia nell'anno 2023

Potenza, 27 gennaio 2024

L'utilizzo dell'I.A. con le sue caratteristiche specifiche..... può incidere negativamente su una serie di **diritti fondamentali** sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.... la presente proposta migliorerà e promuoverà la protezione dei diritti tutelati dalla Carta: il diritto alla dignità umana (articolo 1), al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale (articoli 7 e 8), alla non discriminazione (articolo 21) e **alla parità tra donne e uomini** (articolo 23). Essa mira a prevenire un effetto dissuasivo sui diritti alla libertà di espressione (articolo 11) e alla libertà di riunione (articolo 12), nonché ad assicurare la tutela del diritto a un **ricorso effettivo e a un giudice imparziale, della presunzione di innocenza e dei diritti della difesa (articoli 47 e 48)**, così come il principio generale di **buona amministrazione...** (par. 3.5 della relazione preliminare alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio U.E. sull'intelligenza artificiale del 21.4.2021).

Saluto il Presidente Alberto Iannuzzi, e lo ringrazio per l'impegno profuso nell'affrontare i notevoli impegni gravanti sulla Corte d'Appello, efficacemente e serenamente adempiuti.

Saluto le Autorità tutte, civili ed ecclesiastiche, gli esponenti del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura.

Ringrazio inoltre i Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto, i Consiglieri e l'Avvocatura tutta, per la cordialità e lo spirito collaborativo che caratterizza l'attività forense nel Distretto.

I Prefetti, i Questori, i Vertici e gli Ufficiali delle Forze dell'Ordine e della Pubblica Sicurezza del Distretto, in ambiti amministrativi e di polizia giudiziaria, per l'inesausta azione a salvaguardia del pubblico interesse ed a contrasto della criminalità.

Saluto rispettosamente le alte Autorità locali, regionali, comunali e provinciali.

Saluto, con viva cordialità, i rappresentanti della Magistratura amministrativa.

Ringrazio i Magistrati del Distretto per lo spirito di leale collaborazione e la professionalità profusa.

Un grato saluto rivolgo alle Colleghe dell'Ufficio e parimenti ringrazio il Personale amministrativo della Procura Generale e del Distretto tutto.

Ringrazio ancora il Personale del servizio di vigilanza presso i Palazzi di Giustizia del Distretto.

Il mio intervento si articola nelle seguenti tematiche:

- 1. La Giustizia Requirente nel Distretto della Corte d'Appello di Potenza: aspetti logistici.**
- 2. L'attività degli Uffici Requirenti del Distretto e l'attività d'impulso ed armonizzazione svolta dalla Procura Generale, ai sensi dell'art. 6 d.lvo n. 106/2006.**

3. Riflessioni generali sugli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti e sulle prospettive di riforma del processo penale e del sistema giudiziario:

- **Gli orientamenti di legittimità in materia di criminalità organizzata**
- **Gli orientamenti di legittimità in materia di rapporti fra diritto sovranazionale- segnatamente europeo, negli ambiti U.E. e CEDU- ed il diritto interno.**
- **Le prospettive de iure condendo in materia di diritto processual-sostanziale (riforma della prescrizione) sostanziale (abrogazione dell'abuso d'ufficio), processuale (le intercettazioni di conversazioni) e di sistema giudiziario (la separazione delle carriere).**

1. La Giustizia Requirente nel Distretto della Corte d'Appello di Potenza: aspetti logistici.

2. ORGANICO E ATTUALE COPERTURA NEGLI UFFICI REQUIRENTI

Procura Generale:

Nel periodo in considerazione sono stati in servizio tre su cinque Magistrati in pianta organica. Risulta scoperto il posto di Magistrato Distrettuale; in questo mese è stato coperto il posto Sostituto Procuratore Generale, precedentemente vacante per anni. Nell'ambito del Personale amministrativo si rileva la scoperta di 6 unità: un Cancelliere esperto, un Assistente tecnico, due Assistenti giudiziari e due Ausiliari. Si registra la copertura dei tre posti di Funzionario Giudiziario (due unità di prima nomina, una a seguito di completamento delle procedure di trasferimento), ed il distacco al CISIA di Napoli dell'Assistente Informatico. Le funzioni di Dirigente sono svolte dal Procuratore Generale per copertura della posizione di Dirigente Amministrativo.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni:

Quanto al personale di magistratura, l'Ufficio, nel periodo di

riferimento, ha operato con organico completo. Negli ultimi mesi ha tuttavia accusato l'assenza del dirigente giudiziario, per accesso al regime di quiescenza; conseguentemente, l'Ufficio è stato retto dal solo sostituto procuratore Virginia Pecoriello, cui va riconosciuto il notevole impegno profuso, che non è venuto meno pur a seguito dei provvedimenti di applicazione disposti da quest'Ufficio, grazie alla collaborazione dei magistrati requirenti di tutto il Distretto, che colgo l'occasione per ringraziare. Quanto al personale amministrativo si rileva la scopertura del 20% rispetto alle figure professionali previste in pianta organica.

Procura di Potenza:

L'Ufficio non ha operato a pieno organico. Per quanto riguarda il personale di Magistratura, la pianta organica dell'Ufficio prevede, oltre al Procuratore e al Procuratore Aggiunto, 13 Sostituti Procuratori e 11 Vice-Procuratori Onorari. Alla data del 30 giugno 2023 risultano vacanti due posti di Sostituti Procuratori (scopertura effettiva del 15,4%). Si segnala che nel corso del periodo di riferimento un Sostituto Procuratore è stato trasferito ad altro Ufficio e due Sostituti Procuratori sono stati immessi in possesso delle funzioni giurisdizionali.

Quanto al personale amministrativo si evidenzia che la pianta organica dell'Ufficio prevede 82 unità di cui risultano in servizio 64 (scopertura pari al 23%). Alla data odierna si registra la scopertura di un posto di Sostituto Procuratore della Repubblica.

Procura di Matera:

Quanto al personale di magistratura, l'Ufficio, nel periodo di riferimento, ha accusato la scopertura del posto di Procuratore; ringrazio perciò la dr.ssa Annunziata Cazzetta che ha egregiamente ricoperto le funzioni di Procuratore della Repubblica. Risultano coperti solo cinque dei sette posti previsti in organico di Vice Procuratore Onorario. Per quanto riguarda il personale amministrativo si evidenzia che alla data del 30.06.2023, risulta scoperto un posto di Direttore, un

posto di Cancelliere esperto, un posto di Assistente giudiziario, un posto di Operatore giudiziario. Si segnala la presenza di un solo Conducente di automezzi rispetto ai due previsti in organico. Un Operatore giudiziario è attualmente in rapporto di lavoro part-time al 83,33%. Si registra, dunque, la scopertura del posto di Procuratore della Repubblica e di un Sostituto Procuratore della Repubblica.

Procura della Repubblica di Lagonegro:

Per quanto riguarda il personale di Magistratura, l'Ufficio, nel periodo di riferimento, ha operato con una scopertura del 20% (un trasferimento ed un pensionamento). In relazione al personale amministrativo si rileva la mancanza di un Ausiliario e di un Autista. Alla data odierna si registra la scopertura di un posto di Sostituto Procuratore della Repubblica.

Complessivamente **le scoperture organiche degli Uffici del Distretto** si attestano sul 15% dei posti/Sostituto per la Procura di Potenza, 20% dei posti/ Sostituto per la Procura di Matera - percentuale che sale al 33,33% se si considera anche la vacanza del posto di Procuratore - sul 25% dei posti/Sostituto per la Procura di Lagonegro e sul 50% dell'intero organico per la Procura minorile.

2. L'attività degli Uffici Requirenti del Distretto.

FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA REQUIRENTE NEL DISTRETTO

Il quadro e l'analisi dei dati statistici della **giustizia penale, gestita dalle Procure della Repubblica** del Distretto, nel periodo in esame, aggregati, per esigenze di analisi storica, come avvenuto per gli anni precedenti, sono i seguenti.

PROCURE DELLA REPUBBLICA
MOVIMENTO TOTALE COMPRENDENTE ANCHE I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
PERIODO: 1/7/2022-30/6/2023

PROCURE DELLA REPUBBLICA		PENDENTI INIZIO PERIODO	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI	PENDENTI FINALI %
MINORI		57	293	312	38	-33,33
POTENZA	NOTI	3.776	5.048	6.436	2.388	
	IGNOTI	2.460	4.685	5.562	1.583	
	TOTALE	6.236	9.733	11.998	3.971	-36,32
LAGONEGRO	NOTI	3.149	2.587	3.307	2.429	
	IGNOTI	1.376	1.905	2.334	947	
	TOTALE	4.525	4.492	5.641	3.376	-25,39
MATERA	NOTI	1.619	3.633	3.344	1.908	
	IGNOTI	423	3.189	3.063	549	
	TOTALE	2.042	6.822	6.407	2.457	20,32
TOTALE		12.860	21.340	24.358	9.842	-23,47

Durata media dei procedimenti: Giorni 181.

PROCURE DELLA REPUBBLICA
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE
PERIODO: 1/7/2022-30/6/2023

PROCURE DELLA REPUBBLICA		PENDENTI INIZIO PERIODO	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI	PENDENTI FINALI %
POTENZA	NOTI	537	482	743	276	-48,60
LAGONEGRO	NOTI	274	332	391	215	-21,53
MATERA	NOTI	185	468	450	203	9,73
TOTALE	NOTI	996	1.282	1.584	694	-30,32

Durata media dei procedimenti: Giorni 215.

L'analisi dei dati evidenzia un trend positivo di decremento delle pendenze.


Rispetto alla **media degli ultimi ventitré anni**, si evidenzia una riduzione delle notizie di reato iscritte, pari al 18,74% (sopravvenuti 21.340 rispetto alla media di 26.262 = 4.922 in meno); una riduzione delle definizioni del 10,22% (definiti 24.358 rispetto alla media di 27.130 = 2.772 in meno); una riduzione delle pendenze pari al 39,77% (pendenti 9.842 rispetto alla media di 16.342 = 6.500 in meno).

Confrontando i dati riferiti all'anno precedente (periodo 01/07/2021 - 30/06/2022) **con quelli riferiti al periodo in esame**


(01/07/2022 - 30/06/2023) emerge che, per gli uffici requirenti, **le sopravvenienze sono diminuite del 17,52%** (da 25.874 a 21.340 = 4.534 in meno), **le definizioni sono aumentate del 2,49%** (da 23.767 a 24.358 = 591 in più) e **le pendenze sono diminuite del 23,47%** (da 12.860 a 9.842 = 3.018 in meno).

Complessivamente il **saldo tra procedimenti sopravvenuti e procedimenti definiti nell'anno** in esame si è concluso in **attivo del 14,14%**: sono stati definiti, infatti, 3.018 procedimenti in più rispetto a quelli sopravvenuti (procedimenti sopravvenuti 21.340 - definiti 24.358) con conseguente decremento **del 23,47% della pendenza (da 12.860 a 9.842)**.

Il grafico che segue evidenzia l'andamento delle pendenze riferito al periodo 30.06.2000 - 30.06.2023.



Tendenzialmente stabile la **durata media** dei procedimenti innanzi alle Procure di questo Distretto: 181 giorni (174 l'anno scorso). Il grafico che segue riepiloga l'andamento della durata media di procedimenti dal 2002.



Con riguardo alla **competenza penale del giudice di pace** si evidenzia il mancato utilizzo del **ricorso immediato al giudice (artt. 21 e ss. D. L. vo 28.8.00 n. 274) da parte della persona offesa** in tutto il distretto (su 1.282 procedimenti sopravvenuti in tali uffici).

LA CRIMINALITA' NEL DISTRETTO. GENERALITA' E RIFERIMENTI SPECIFICI

In merito all'andamento di particolari tipologie di reato si evidenzia quanto segue:

- **Delitti contro la pubblica amministrazione:** si registra **complessivamente** un decremento del 15,21% rispetto all'anno precedente.
- **Delitti aventi ad oggetto l'indebita percezione di contributi, finanziamenti, ecc. concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea:** si registra, per il reato ex art. 316 ter c.p., un decremento delle iscrizioni rispetto al periodo precedente (da 134 a 49 casi).
- **Delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso:** invariati (da 15 a 15 casi).
- **Reati di comune pericolo:** si rileva un decremento delle iscrizioni rispetto al periodo precedente (41,94%).
- **Reati contro la moralità pubblica, il buon costume, gioco e scommesse:** si registra un decremento complessivo rispetto al periodo precedente (da 55 casi a 25).
- **Omicidio volontario:** incremento del numero delle iscrizioni rispetto al precedente anno (9 casi).
- **Omicidio colposo e lesioni colpose:** decremento complessivo delle iscrizioni (55,42%).
- **Delitti contro la libertà sessuale ecc.:** incremento delle iscrizioni rispetto al periodo precedente (n. 113 rispetto alle precedenti 99).
- **Reati contro il patrimonio:** decremento complessivo del 14,72% (da 9.935 a 8.660): in aumento, in generale, i furti, compresi quelli in abitazione passati da 1.042 a 1.059 (1,61% in più); riduzione delle iscrizioni per il delitto di rapina (da 77 del precedente anno a 75), riduzione delle iscrizioni per il delitto di usura (da 15 a 12) e riduzione

di quelle relative alle estorsioni passate dalle 181 precedenti alle 171 di quest'anno (5,85% in meno).

- **Fallimento e procedure concorsuali in genere:** si registra un decremento delle iscrizioni passate dalle 45 precedenti alle 24 di quest'anno.
- **Reati in materia di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani:** sei iscrizioni per il reato ex art. 604 c.p.; una iscrizione per il reato ex art. 601 c.p.
- **Immigrazione:** decremento delle iscrizioni per tale tipologia di reati (da 16 a 12).
- **Ecologia:** riduzione delle iscrizioni, dalle 255 del 2022 alle 202 del 2023 (9,44%).
- **Edilizia e urbanistica:** complessiva riduzione delle iscrizioni passate dalle 384 del 2022 alle 374 del 2022 (29,73%).
- **Società e consorzi:** riduzione delle iscrizioni, dalle 11 del 2022 alle 8 del 2023.
- **Reati informatici ecc.:** si registra un decremento dei reati di criminalità informatica del 45,50% (da 3.664 a 1.997). Considerevole il dato delle iscrizioni a carico di autori ignoti: le iscrizioni con autore ignoto rappresentano il 90,43% del totale delle iscrizioni.
- **Reati in materia tributaria ecc.:** decremento delle iscrizioni del 15,69%, dalle 102 del 2022 alle 86 del 2023.

Con riguardo ai provvedimenti di **estradizione - assistenza giudiziaria:** la Procura Generale ha ricevuto, nel periodo di riferimento, tre richieste di estradizione dall'estero (quattro richieste l'anno scorso), nessuna richiesta di rogatoria da parte di autorità estere (nessuna richiesta l'anno scorso).

Quanto al **mandato di arresto europeo** la Procura Generale è stata interessata da un procedimento di convalida di mandati di arresto europeo emessi da autorità straniere e deliberati dalla Corte di Appello di Potenza (tre nel periodo precedente).

**PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REATO
RIEPILOGO DISTRETTO**

REATI	TOTALE DISTRETTO			% DI IDENTIFICAZIONE N. IGNOTI /TOTALE
	Periodo di riferimento			
	01/07/2022 -30/06/2023			
	NOTI	IGNOTI	TOTALE	
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	744	249	993	25,08
DELITTI DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO	13	2	15	13,33
REATI DI COMUNE PERICOLO	118	366	484	75,62
REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA IL BUON COSTUME, GIOCO E SCOMMESSE L. n. . 401/89; L. n. 41/07)	17	8	25	32,00
OMICIDIO VOLONTARIO	4	5	9	55,56
OMICIDIO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME DERIVANTI DA INFORTUNI SUL LAVORO E GRAVISSIME DA INCIDENTI STRADALI	311	261	572	45,63
DELITTI di sequestro di persona, arresto illegale, indebita limitazione della libertà personale abusi di autorità contro arrestati e detenuti	19	22	41	53,66
DELITTI contro la libertà individuale	30	8	38	21,05
DELITTI contro la libertà sessuale	90	23	113	20,35
DELITTI contro la libertà morale	1.018	143	1.161	12,32
DELITTI contro la inviolabilità del domicilio	117	320	437	73,23
REATI contro l'inviolabilità dei segreti	10	12	22	54,55
REATI contro il Patrimonio	2.761	5.899	8.660	68,12
Fallimento e procedure concorsuali in genere	23	1	24	4,17
Immigrazione: D.lvo n.286/98	12	-	12	-
ECOLOGIA: D.lvo n.152/2006	173	60	233	25,75
Edilizia e Urbanistica	286	10	296	3,38
Società e Consorzi	7	1	8	12,50
TOTALE GENERALE	5.753	7.390	13.143	56,23

Il numero, la durata e i costi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali nel periodo di riferimento risultano dal seguente

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Procure	Numero intercettazioni	Numero dei procedimenti	Durata totale (in giorni)	Costo complessivo (euro)
Potenza	977	73	50.437	2.112.822,55
Matera	40	5	9.763	28.476,50
Lagonegro	163	13	40	273.380,15
TOTALE	1.180	91	60.240	2.414.679,20

Il dato, se confrontato con quello dell'anno precedente, mostra un incremento del numero delle intercettazioni, da 60 a 91, con incremento del costo complessivo distrettuale (da 1.993.835,98 a 2.414.679,20).

La percentuale di accoglimento, da parte del Tribunale del Riesame, dei ricorsi avverso l'adozione di misure cautelari personali nel periodo di riferimento risulta dal seguente prospetto.

TRIBUNALE DI POTENZA - SEZIONE RIESAME PERIODO DALL'01/07/2022 al 30/06/2023

	POTENZA	POTENZA D.D.A.	MATERA	LAGONEGRO	TOTALE
RIESAME (art. 309 c.p.p.) sopravvenuti	55	99	33	14	201
Ordinanza di accoglimento	25	70	6	5	106
Ordinanza di rigetto	20	20	17	7	64
Ordinanza di inammissibilità	10	7	10	2	29
PENDENTI	0	2	0	0	2
% di accoglimento	55,56	77,78	26,09	41,67	62,35

Alle notizie di cui sopra si ritiene opportuno aggiungere le seguenti ulteriori indicazioni.

Le misure cautelari personali coercitive richieste nel periodo in esame (1.7.2022 - 30.06.2023) sono state 333: ne sono state concesse 292 con una percentuale di accoglimento, pertanto, pari al 87,69% (l'anno scorso ne sono state concesse 273 su 352 richieste per una percentuale di accoglimento pari al 77,56%).

Il tempo medio di decisione sulle richieste di misure cautelari personali coercitive è stato, nel periodo in esame, di 12 giorni nel circondario di Potenza, di 3 giorni in quello di Matera e di 20 giorni in quello di Lagonegro.

Le Procure della Repubblica hanno posto in **esecuzione**, nel periodo 1.7.22 - 30.6.23, condanne secondo il seguente dettaglio:

UFFICI	PROCEDURE ESECUTIVE
PROCURA GENERALE	64
PROCURA REP LAGONEGRO	202
PROCURA REP. MATERA	132
PROCURA REP. POTENZA	417
PROCURA REP. MIN. PZ	4
TOTALE	819

Il tempo che intercorre tra il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna e l'emissione dell'ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. oscilla tra i 5 giorni della Procura Generale di Potenza e della Procura di Lagonegro e i 90 giorni della Procura di Potenza, decorrenti dalla ricezione dell'estratto esecutivo: mediamente circa 40 giorni, come risulta dal seguente prospetto:

- Procura generale: gg. 5 (dalla ricezione dell'estratto esecutivo);
- Procura Lagonegro: gg.5 (dalla ricezione dell'estratto esecutivo);
- Procura Matera: 32 (dalla ricezione dell'estratto esecutivo);
- Procura Potenza: 90 (l'invio dell'estratto esecutivo avviene in un periodo variabile da 5 a 90 giorni).

Nelle tre **case circondariali** (Potenza, Matera e Melfi), al 30.6.2023, a fronte di una capienza ottimale di 328, erano ristretti 440 detenuti.

Il rapporto tra capienza ottimale (328) e presenze (440) evidenzia una eccedenza di queste ultime del 34,15%. Peraltro, 440 presenze costituiscono un numero inferiore alla complessiva c.d. capienza tollerabile (473).

Il dettaglio al 30.6.2023 è il seguente:

CASA CIRCONDARIALE	CAPIENZA OTTIMALE	CAPIENZA TOLLERABILE	PRESENZE
POTENZA	76	76	74
MATERA	132	177	165
MELFI	120	220	201
TOTALE	328	473	440

La giustizia penale nel Distretto: dati specifici.

Le iscrizioni e le definizioni

Procura della Repubblica di Potenza

L'Ufficio ha sviluppato, nel corso del periodo in esame, un abbattimento rilevante delle pendenze, in parallelo con l'iscrizione, fra mod. 21 e 44, di n. 9248 procedimenti, mentre il complessivo numero dei procedimenti, registrati con mod. 45 e 46, è stato di 3721; sono stati definiti n° 11227 procedimenti mod. 44 e 21, di cui 1812 con esercizio dell'azione penale, e nr 3117 procedimenti a mod 45 e 46.

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Le iscrizioni negli **affari penali** sono state **n. 403** (di cui n.268 procedimenti penali a carico di noti, n. 26 procedimenti penali a carico di ignoti, n. 109 procedimenti per fatti non costituenti notizia di reato), mentre le definizioni sono state **n. 415**. Le iscrizioni negli **affari civili** sono state **n. 1081**, mentre le definizioni sono state **n. 1072**.

Procura della Repubblica di Matera

Si forniscono i dati relativi al periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023,

posti a confronto con quelli relativi al periodo precedente (1° luglio 2021-30 giugno 2022):

nr. procedimenti iscritti al mod. 21, 21 bis, 44 e 45 e procedimenti definiti:

modello	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22		differenze	
	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
21	3.157	2.917	3.065	3.065	92	- 148
21 bis	467	450	529	579	- 62	- 129
44	3.189	3.112	3.239	3.170	- 50	- 58
45	1.432	1.454	1.797	1.739	- 365	- 285
totali	8.245	7.933	8.630	8.553	- 385	- 620

Procura della Repubblica di Lagonegro

Iscrizioni e definizione procedimenti dal 1/07/2022 al 30/06/2023:

Mod. 21	- Iscrizioni	Nr. 3511	- Definizioni	Nr. 2950
Mod. 44	-Iscrizioni	Nr. 2595	- Definizioni	Nr. 2322
Mod. 45	-Iscrizioni	Nr.1968	- Definizioni	Nr. 1611
Mod. 21 Bis	-Iscrizioni	Nr. 368	- Definizioni	Nr. 322

Le caratteristiche della criminalità nel territorio

Procura della Repubblica di Potenza

Le indagini ed i procedimenti sviluppati hanno posto in evidenza un sistema mafioso endemico in Basilicata.

Ne è conseguito il carattere assolutamente prioritario assegnato alle indagini preliminari sul crimine organizzato, il cui complessivo volume si è accresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni. In proposito, si deve evidenziare che, mentre nel corso del periodo 2017/2018 per reati di competenza DDA era stata esercitata l'azione penale nei confronti di poche

decine di indagati, nel periodo attuale, invece, si è arrivati all'esercizio dell'azione penale nei confronti di **368** imputati, mentre i soggetti attualmente iscritti per reati di competenza DDA sono cresciuti fino ai **1968** attuali. Sempre nel periodo di riferimento, per reati di competenza DDA, sono state adottate misure cautelari custodiali a carico di **128** indagati.

Le indagini condotte negli ultimi anni, dunque, hanno evidenziato che in questo Distretto si manifesta in modo virulento una presenza di organizzazioni di tipo mafioso ovvero dedite al traffico di stupefacenti, sia autoctone che provenienti da altri distretti. Non di rado tali sodalizi, lucani e non lucani, operano in sinergia fra loro.

Questi sodalizi operano sia nel circondario di Potenza che in quello di Matera, che nel Lagonegrese.

Complessivamente nella parte meridionale del Distretto, si manifestano pericolosissime infiltrazioni di carattere economico/criminale delle più potenti organizzazioni mafiose campane e calabresi. Si tratta di un fenomeno gravissimo, di vera e propria colonizzazione criminale di ampi territori in cui per anni la presenza dello Stato è stata del tutto insufficiente. Basterà ribadire, sul punto, ciò che da anni si ripete: in tutto il Circondario di Lagonegro non esiste neanche un Commissariato di PS.

Nel contempo, il Circondario del Tribunale di Potenza è caratterizzato da un tessuto socio-economico in cui i fenomeni di corruzione e di malaffare politico-amministrativo allignano in modo significativo. La presenza, nel capoluogo regionale, di Uffici Pubblici che gestiscono ingenti risorse economiche e finanziarie in uno con un disinvolto rapporto fra imprese, cittadini ed apparati amministrativi, fra i quali non di rado si instaurano prassi clientelari, determinano criticità diffuse, che generano, a loro volta, una quantità rilevante di denunce, esposti (anche anonimi) informative di reato e, quindi, di procedimenti penali.

In questo contesto il delitto di abuso in atti di ufficio, seppure oramai di difficilissima dimostrazione, tuttavia rappresenta un reato spia che consente, nel corso delle indagini, di accertare ulteriori e più gravi reati quali la corruzione, la concussione, la turbativa d'asta.

Complessivamente per reati contro la PA sono stati iscritti nr 479 procedimenti noti e 182 contro ignoti nel periodo d'interesse ed è stata esercitata l'azione penale in 129 casi.

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Nel settore della criminalità minorile, si evince la frequenza dei reati di lesione commessi in più persone riunite (artt.582 e 585 c.p.), che denotano lo sviluppo della logica del “branco” e della violenza, sebbene i minori indagati non siano legati ad associazioni criminali e non vi siano minorenni indagati per reati associativi. Tra i minorenni, frequente è la perpetrazione di reati commessi con l'utilizzo della rete e dei social-network (come la pornografia minorile, il cui dato statistico è in aumento rispetto all'anno precedente), che di frequente è legata alla mancata consapevolezza delle insidie degli strumenti informatici e della mancata educazione all'utilizzo corretto dei social-network. Desto allarme la perpetrazione di rapine perpetrate da minorenni in danno di altri minorenni o in danno di esercizi commerciali.

Procura della Repubblica di Matera

Il circondario di Matera è caratterizzato da una criminalità dedita alla cessione di sostanze stupefacenti, con aumento di giovani che si dedicano all'attività di spaccio sebbene al dettaglio, ai reati contro il patrimonio, alle truffe agli anziani e alle truffe in genere, anche in danno di enti pubblici, in particolare dell'ente Inps per i falsi braccianti agricoli, a reati relativi a violazioni finanziarie ex D.Lgs. 74/2000; vi è stato inoltre un aumento dei reati di violenza di genere.

Procura della Repubblica di Lagonegro

Nel territorio prevale una criminalità di singoli individui e non di grandi associazioni.

Iniziative assunte a tutela dei soggetti maggiormente esposti

Procura della Repubblica di Potenza

In ordine ai reati che destano maggiore allarme sociale, è opportuno

riferirsi, di base, a quelli di competenza della 4^a sezione indagini, che riguardano le cd “fasce deboli” e dunque i casi di maltrattamenti e atti persecutori, da un lato, e quelli in danno dei lavoratori dall’altro, che seguendo un *trend* nazionale, hanno avuto una significativa recrudescenza.

La sezione in esame è composta dal Procuratore Aggiunto e da due Sostituti.

In attuazione della L. n° 69/2019 risulta assicurato da detto Ufficio il rispetto della previsione di cui all’articolo 362 c.1 ter cp. Peraltro, solo in presenza di accertate esigenze di indagine o di tutela della persona offesa viene emesso decreto di differimento dell’audizione della persona offesa che viene sottoposto al visto del Procuratore Aggiunto e del Procuratore. Non risultano casi in cui il decreto di differimento sia stato ingiustificato.

Nel corso dell’anno la Procura distrettuale di Potenza ha proceduto alla stesura di protocolli con associazioni private; sono anche in itinere la stesura di protocolli con l’A.S.P. e la Regione, sia al fine di individuare apposite strutture presso cui possono essere svolti percorsi terapeutici o di cura (anche in alternativa alle REMS) ed eventualmente appositi corsi sulle fattispecie di violenza di genere alle quali subordinare la sospensione condizionale della pena, sia per ottenere un turno di disponibilità di psicologi e consulenti che possano assistere il P.M. e la P.G. nelle audizioni protette. Peraltro, in un prossimo futuro, l’Ufficio segnala imminenti iniziative tese a stimolare gli enti locali ed in particolare i Comuni, per assicurare un turno di reperibilità dei servizi sociali specie nei fine settimana, sia ai fini delle audizioni protette che per assicurare l’attività di sostegno delle vittime. La P.G. al momento della presentazione della denuncia provvede sempre ad informare la parte della possibilità di rivolgersi a Centri Antiviolenza anche se, va detto, non capita di sovente che la parte decida di avvalersi di tali strutture.

In ossequio alle previsioni di cui all’articolo 144 bis Disp. Att. C.P.P. e 609 decies c.p. è istituito il collegamento con il Tribunale civile, cui vengono trasmesse le richieste di rinvio a giudizio ovvero di archiviazione nel caso di pendenza di causa di separazione; inoltre viene

trasmessa la comunicazione alla Procura dei Minorenni nel caso venga riscontrata una situazione di pericolo per i minori oltre che nei casi previsti dall'articolo 609 decies c.p.

La particolare virulenza del fenomeno dei maltrattamenti, dei diversi abusi a sfondo sessuale e degli atti persecutori, viene ben rappresentato dai dati statistici.

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

L'Ufficio rappresenta che, nel caso di delitto di maltrattamenti in famiglia commesso dal minore, l'iniziativa assunta è stata quella di richiedere la misura cautelare del collocamento in comunità, che ha consentito di allontanare il minore dalla persona offesa e di avviarlo ad un percorso di recupero anche dal punto di vista psicologico e comportamentale.

La maggior parte delle iniziative a tutela dei soggetti esposti sono state comunque intraprese nell'ambito del settore degli affari civili, laddove i soggetti esposti sono i figli minori di coppie disfunzionali; in tali casi l'Ufficio iscrive un procedimento civile urgente in cui il minore è collocato, in sicurezza, in una struttura (ciò si verifica sia mediante lo strumento di cui all'art. 403 c.c., sia nell'ambito di procedimenti in cui vengono richiesti con urgenza provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.333 e 330 c.c.). Un ambito nel quale si registra un numero elevato di interventi a tutela dei soggetti "esposti", da intendersi come vulnerabili, è quello dei minori stranieri non accompagnati; per questi ultimi si sono avuti, su ricorso del pubblico ministero minorile, n. 484 collocamenti in comunità nel periodo dal 30.06.2022 al 01.07.2023.

Procura della Repubblica di Matera

È in atto il protocollo di attuazione della risoluzione del CSM del 9.5.2018 in tema di violenza di genere e domestica sottoscritto il 10 luglio 2019, che viene puntualmente applicato.

Procura della Repubblica di Lagonegro

Per i soggetti maggiormente esposti l'Ufficio è organizzato attraverso una sezione specializzata (*fasce deboli*) a cui sono addetti due magistrati. Il protocollo emesso in seguito alla Legge 69/2019 (*Codice Rosso*) è stato da subito applicato dall'Ufficio, investendo gli organi di P.G. a cui sono state impartite le direttive per la giusta e corretta applicazione della norma. Nell'ambito della fase delle indagini ci si avvale della figura di CTU specializzati (psicologi, assistenti sociali) scelti quasi sempre basandosi su un rapporto di fiducia e di professionalità non necessariamente dall'Albo dei CTU, fornendo grande supporto all'attività istruttoria. Nelle cause civili in cui emergono eventuali maltrattamenti in famiglia, la Procura interviene sempre se viene investita dal locale Tribunale. Da ultimo, con l'entrata in vigore, dal 30 settembre u.s. del novellato sulla tutela delle fasce deboli, è stato emesso un ordine di servizio per sollecitare ancora di più l'attenzione sulle denunce riguardanti abusi e maltrattamenti con un controllo diretto da parte del Procuratore della Repubblica sui tempi prescritti dalla norma.

Sempre in materia di tutela dei soggetti deboli si segnala il procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Potenza, a carico di n. 9 indagati (di cui n. 4 raggiunti da misura cautelare) tutti a vario titolo impegnati nello svolgimento di attività del Centro di permanenza e rimpatri (CPR) di Palazzo S. Gervasio, con riguardo a reati di maltrattamento, tortura, falso in atto pubblico, commessi tramite la perpetrazione di violenza, attraverso la illecita somministrazione di sedativi, in danno di immigrati, di nazionalità tunisina, egiziana e algerina, allocati presso detto centro, non in funzione della cura di patologie, bensì al solo scopo di esercitare indebite forme di controllo della condotta dei predetti, illecitamente limitative della libertà personale; condotte accompagnate anche da esposto calunnioso contro una delle vittime, al fine di occultare la responsabilità del reato commesso in danno della stessa e poste in atto in parallelo con ipotesi di frode nell'adempimento di appalto pubblico, attraverso la somministrazione di assistenza sanitaria e di alimenti con modalità violative ed elusive degli obblighi assunti.

L'attività di impulso e coordinamento organizzativo svolta dalla Procura Generale in merito all'attuazione delle leggi 122 e 168/2023

Le leggi 8 settembre 2023 n. 122 (“Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del Procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’art. 362, co. 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, in vigore **dal 30.9.2023**”) e 24 novembre 2023, n. 168 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, in vigore dal **15.1.2024**”) sono efficacemente intervenute a sostegno della contrasto del gravissimo fenomeno che ne costituisce oggetto.

In particolare, la legge 8 settembre 2023, n. 122 è intervenuta ad integrazione dell’art. 2 dlvo 20 febbraio 2006, n. 106, stabilendo che, per i reati di c.d. codice rosso, il Procuratore della Repubblica possa, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’art. 362 co. 1-ter del codice di procedura penale (audizione della persona offesa entro tre giorni dalla ricezione della notizia di reato oppure motivato provvedimento di differimento); conseguentemente, il Procuratore provvede, senza ritardo, direttamente o mediante assegnazione ad altro magistrato, ad assumere sommarie informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, fatta salvo, anche in tal caso, motivato differimento.

Successivamente, la legge 24 novembre 2023, n. 168, in combinato disposto e ad integrazione del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, ha esteso ad una vasta gamma di reati di violenza domestica l’ammonizione del Questore ex lege 15 ottobre 2013, n. 119 ed ha previsto sia che detta pregressa ammonizione fungesse da aggravante del reato poi commesso sia la procedibilità d’ufficio per detti reati, quando procedibili a querela. Di particolare rilievo, fra le ulteriori norme, l’art. 7 di detta legge (“Termini per la valutazione delle esigenze cautelari”) che ha prescritto che, nei procedimenti in argomento, il pm debba valutare, entro giorni trenta, la sussistenza dei presupposti di applicazione di misure cautelari

ed inoltre che il giudice provvede sulla richiesta di misura cautelare entro gg. 20 dal deposito dell'istanza del pm.

Sia il termine di tre giorni per l'audizione della persona offesa, sia i termini di 30 e 20 giorni rispettivamente per la valutazione, da parte del pm, e decisione sulla richiesta di misura cautelare, da parte del giudice, costituiscono, ai sensi dell'art. 8 della legge, l'oggetto di un pressante controllo del Procuratore Generale, destinatario in merito di una relazione trimestrale da parte dei Procuratori del Distretto e relatore a sua volta, con cadenza semestrale, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Non minore importanza rivestono le ulteriori previsioni di cui alla legge n. 168/2023 in materia di potenziamento delle misure di prevenzione (art. 2), trattazione spedita degli affari nella fase cautelare (art. 4), iniziative formative (art. 6), arresto in flagranza differita (art. 10), allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 11), la fruttuosa partecipazione a corsi di recupero, quale ulteriore presupposto della concessione della sospensione condizionale della pena (art. 15).

Anche su impulso costante di quest'Ufficio, esercitato nell'ambito del circuito ex art. 6 d.lvo 106/2006, governato dal Procuratore Generale presso la S.C., le Procure della Repubblica del Distretto hanno proceduto all'attuazione tempestiva ed efficace delle nuove previsioni, non mancando di sperimentare buone pratiche attuative del dispositivo legislativo, con riguardo al monitoraggio dei criteri di rischio concernenti i segnali premonitori, coglibili nel rapporto vittima-reo (che possono indurre al pedinamento preventivo del secondo ed all'innescio anticipato di misure di protezione di competenza prefettizia) sintomatici di possibile climax criminale, all'armonizzazione delle modalità di raccolta delle dichiarazioni della vittima nel processo, anche in funzione della valutazione della opportunità o necessità dell'incidente probatorio, ai rischi di vittimizzazione secondaria, alle misure di protezione delle vittime di violenza in sede cautelare, nonché alla trattazione unitaria dei procedimenti in tema di violenza di genere, alla fase esecutiva, al coordinamento fra pm ordinario e pm minorile, al controllo della evoluzione dei rapporti fra vittima e reo anche in funzione dell'accertamento di

pressioni intimidatrici desumibili da ingiustificate ritrattazioni dibattimentali (le quali, quando operate da minori, in relazione ad episodi di violenza domestica di cui siano stati testimoni o vittima, possono essere valutate anche in funzione dell'innesco del procedimento di revoca della potestà genitoriale).

Sussistono allora i presupposti per dire che, in questo Distretto, è viva la sensibilità al contrasto della violenza domestica o comunque connessa alle devianze scaturenti da rapporti di coppia patologicamente orientati, come da sempre segnalato dallo scrivente nelle relazioni annuali, ultima quella dello scorso anno in cui, ancora una volta, si segnalava (cfr. fol. 22) e si ribadisce ora:

“ ...va ricordato che, nel XVIII secolo, nell'Esprit des lois, Charles Secondat de Montesquieu (1758, libro settimo, capitolo XVII) marcava il carattere progressista del suo secolo, segnalando le donne al governo in vari paesi occidentali ed orientali, ed elogiandone l'azione. L'epoca attuale è affetta invece da una deriva regressiva, di cui i frequenti episodi di emarginazione e violenza sulle donne costituiscono la putrida piaga. È compito di altre istituzioni (la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro, la politica) attuare un'intensa opera di prevenzione fondata sulla diffusione della cultura del rispetto e dell'accettazione e promozione del ruolo della donna in ogni ambito. Essenziale sarà anche - come costantemente evidenziato da quest'Ufficio in ogni relazione annuale - consentire ad entrambi i genitori di soddisfare paritariamente le proprie esigenze di lavoro, di studio e relazioni sociali con il minore impatto possibile anche sulle esigenze della prole; a tale scopo appare prioritaria quantomeno la previsione della gratuità, per i meno abbienti, garantita dal supporto statale, di asili-nido¹, oltre che la garanzia, attraverso penetranti controlli, che essi operino in termini effettivamente qualificati per il ruolo. Tale previsione potrebbe consentire di fronteggiare l'indebolimento della funzione formativa dei genitori nell'ambito della famiglia, così aiutando una matura crescita giovanile che non soffra di pregiudizi culturali di genere oltre che, nell'immediato, propiziando la serenità complessiva della famiglia e gli equilibri del rapporto di

¹ Priorità che è tale anche nell'ambito del PNRR.

coppia. Senza ovviamente prescindere dall'acquisita consapevolezza della sacrosanta esigenza di stabilizzare, come dato indiscusso, men che meno traumatico, la dimensione culturale, sociale e lavorativa, faticosamente conquistata dalla donna."

Ma a ben vedere, ora, neppure questo basterebbe, vista la recrudescenza del fenomeno. Sono necessari investimenti anche per l'assistenza ad anziani e disabili, il cui sostegno è quasi sempre garantito dalle donne; è necessario il tempo pieno scolastico, effettivo, per gli adolescenti, sono parimenti necessari congedi di paternità assolutamente paritari e non accompagnati da accenni a disvalore verso la fruizione, nonché congedi parentali equamente retribuiti, oltre che investimenti nell'organizzazione del lavoro funzionali a contrastare gli stereotipi di genere.

Indagini su fatti gravi verificatisi nell'anno in corso:

Procura della Repubblica di Potenza

- Quali procedimenti di rilievo della sezione fasce deboli, si segnalano:
- il p.p. n° R.G.N.R. 1411/2023 mod. 21 per i reati di cui all'art. 612 bis co. 3 e art. 94 c.p. relativo ad atti persecutori in danno di disabile nel quale veniva disposta misura cautelare detentiva;
 - il p.p. n° R.G.N.R. 1804/2023 mod. 21 per i reati di cui all'art per il 612 bis co. 1 e 2 c.p., con arresto in flagranza per il delitto di cui all'articolo 612 bis c.p.;
 - il p.p. n° R.G.N.R. 876/23 mod. 21 per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. commesso mediante attività informatica;
 - il p.p. n° R.G.N.R. 3188/2023 mod. 21, per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis relative a violenze in ambito familiare in presenza di minori;
 - il p.p. n° R.G.N.R. 2953/2023 mod. 21 per il reato di cui all'art 612 bis c.p. connesso con il reato di cui all'art. 387 bis c.p.;
 - il p.p. n° R.G.N.R. 2817/2022 Mod. 21 per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 quater n.1 bis c.p. in relazione all'art. 609 bis c.p.;
 - il p.p. n° R.G.N.R. 1404/2023 Mod. 21, per il reato di cui all'art. 572 cpv. c.p.;

- il p.p. n° R.G.N.R. 1727/2023 Mod. 21 per il reato di cui all'art. 572 c.p.;

Di particolare rilievo, in quanto dimostrative della presenza incisiva sul territorio del Circondario di Potenza di associazioni rientranti nel paradigma dell'art 416 bis cp., le risultanze investigative del p.p. nr 2047/18/21DDA nel cui ambito, nell'aprile del 2021, sono state emesse 17 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti partecipi ovvero collegati al cd clan Riviezzi. Le indagini preliminari, già concluse con richiesta di rinvio a giudizio, hanno evidenziato il forte radicamento sul territorio del clan mafioso dei RIVIEZZI, con epicentro in Pignola ma, di fatto, operativo su tutta la provincia di Potenza, anche grazie ad alleanze e sinergie con altre organizzazioni mafiose sia autoctone, quale il clan CASSOTTA, sia calabresi e campane. Le investigazioni - svolte per un biennio attraverso intercettazioni, dichiarazioni di testimoni e collaboratori di giustizia, sopralluoghi, acquisizioni documentali, riscontri, pedinamenti - hanno disvelato la piena operatività del sodalizio pignolese e la sua endemica compenetrazione nel tessuto istituzionale ed imprenditoriale del potentino, al punto da infiltrarsi, sin dal 2017, nella gestione del bar-caffetteria del Palazzo di Giustizia, così dando una inusitata dimostrazione di forza verso l'esterno ed al contempo garantendosi un osservatorio privilegiato in un posto evidentemente nevralgico per gli interessi degli affiliati. Sul punto è significativa la circostanza che su richiesta della Procura di Potenza, il Gip presso il Tribunale disponeva il sequestro preventivo delle quote e del complesso aziendale delle società "Bar del Tribunale srl" oltre che di altra società riferibile al sodalizio operante nel settore delle scommesse sportive, denominata "Gioca e Vinci s.r.l.". Le indagini, in particolare, dimostravano come le società che dal 2017 si sono succedute nella gestione del servizio di bar-caffetteria nel Palazzo di Giustizia di Potenza, dapprima la ditta individuale "Trepiccione Maria" e poi la "Bar del Tribunale srl", sono state intestate a semplici prestanomi al fine di schermare efficacemente l'interposizione realizzata e gestite, di fatto, da soggetti appartenenti o comunque contigui al sodalizio mafioso. In tale

contesto è emersa anche una grave condotta estorsiva perpetrata da un affiliato in danno dell'esponente di una società aspirante assegnataria, al fine di farla recedere dal ricorso al Tar proposto avverso l'aggiudicazione. Il ricorso all'interposizione fittizia è risultato schema operativo consolidato a cui il clan, tramite i medesimi soggetti, ha fatto ricorso anche per inserirsi nel settore del gioco. Si è quindi iniziato a far luce anche sul coinvolgimento di due esponenti del clan nell'omicidio di mafia perpetrato il 2 aprile 2008 in danno di TETTA Giancarlo, nel contesto della lunga e sanguinosa faida che dal 1991 ha scandito la storia dei rapporti fra gli avversi clan melfitani dei DI MURO e dei CASSOTTA. Partendo da una risalente traccia investigativa, si è dato corso ad una rigorosa attività di approfondimento condotta raccogliendo specifiche dichiarazioni e riscontrandole con sopralluoghi e raffronti rispetto alle indagini già svolte in passato. L'attività inquirente ha permesso di mettere in risalto la particolare forza intimidatoria che il clan RIVIEZZI è in grado di esprimere e di cui appare essersi avvalso in occasione di varie condotte estorsive in danno di imprenditori e commercianti perpetrate dai suoi affiliati in un arco di tempo che va dal 2013 in poi. Il procedimento pende attualmente in fase dibattimentale dinanzi alla Corte di Assise di Potenza.

Particolarmente significativa nel contesto dell'azione di contrasto patrimoniale alle associazioni di tipo mafioso, appare l'esecuzione della misura di prevenzione della confisca nei confronti di esponente del clan DI MURO, famiglia di Melfi coinvolta, oltre che in sanguinose faide con gruppi contrapposti, in numerosissime indagini e procedimenti sviluppati dalla DDA potentina.

Sul DI MURO, da tempo residente in Emilia-Romagna, gravano condanne definitive anche per associazione per delinquere di tipo mafioso.

Nel volgere di due anni, la Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, grazie all'apporto delle forze di polizia, ha dato corso all'esecuzione di numerose ordinanze cautelari (86 in totale) per associazione mafiosa, relative a sodalizi attivi sul solo territorio della provincia di Potenza, segno tangibile dell'elevato grado di allarme che,

in termini analoghi rispetto alla provincia di Matera, pervade anche la provincia di Potenza.

Tale impegno, proprio nel mese in corso, ha avuto importanti riconoscimenti giudiziari, in quanto oltre alla sentenza in data 1 giugno in precedenza citata, con cui, tra l'altro, il Tribunale di Potenza ha riconosciuto colpevoli del reato di associazione mafiosa, quali appartenenti al clan CASSOTTA di Melfi, vari adepti allo stesso, condannandoli - per tutti i reati loro ascritti - rispettivamente alle pene di anni 20, anni 19 e anni 9 di reclusione, mentre, come pure si è già evidenziato, nel Giugno del 2022 il Tribunale di Matera ha riconosciuto l'esistenza del clan SCHETTINO, attivo sulla costa jonica del materano, condannando per associazione mafiosa, e per gli altri reati loro rispettivamente ascritti, vari esponenti della stessa a pene complessive elevatissime, con sentenza tuttavia ampiamente riformata in grado di appello, di cui si attendono le motivazioni.

È certamente di particolare rilievo in tema di reati contro la PA, l'indagine, conclusa, di cui al p.p. nr 4288/19 R.G.N.R. Mod. 21 + 2307/19 R.G.N.R. che, nel settembre 2022, portava all'adozione di due misure custodiali emesse dal Gip di Potenza, nei confronti di un componente dell'amministrazione regionale e di figura apicale dell'amministrazione comunale di Lagonegro, nonché a due ulteriori misure cautelari coercitive dell'obbligo di dimora nei confronti di assessori e funzionari ASP, oltre che di figura apicale dell'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza.

I delitti contestati si riferivano all'induzione indebita, alla corruzione, alla tentata concussione e ad altri reati contro la PA. Le indagini si sono sviluppate lungo un arco di circa due anni; il quadro indiziario emerge da intercettazioni, dichiarazioni rese all'Ufficio, acquisizioni di documentazione.

Di particolare rilievo in tema di contrasto al malaffare nella PA, l'indagine di cui al p.p. nr 4019/22/21, relativa ad episodi di corruzione avvenuti nel Comune di Vietri.

In particolare dalle indagini e dalla conseguente misura cautelare adottata dal Gip, emergevano ipotesi di reato, a livello di gravità

indiziaria e fatta salva la presunzione di innocenza degli indagati, in ambiti relativi ai reati di corruzione e turbativa d'asta (artt. 81, 61 n.2 e n.9, 110, 319, 319 bis, 321, 353, cp) che vedevano coinvolti imprenditori ed un esponente dell'amministrazione di Vietri di Potenza, nel contesto di vicende legate all'affidamento di una Cava del Comune ed alla vendita del relativo materiale di risulta ad un'impresa che, a fronte dell'impegno a versare cospicue somme di denaro, appariva destinataria di indicazioni per formulare l'offerta vincente ed accaparrarsi l'affidamento.

Eguale significativa, in quanto definiva un ulteriore quadro del degrado di attività amministrative e delle ricadute delle stesse sull'integrità dell'ambiente e del paesaggio, l'indagine svolta nell'ambito del p.p. 3451/2022/21, concernente l'attività di vigilanza sulle cave e sulle relative autorizzazioni alla coltivazione.

Le indagini, iniziate nel 2021, hanno permesso di ipotizzare, a livello di gravità indiziaria, l'esistenza di un allarmante e pervasivo sistema di penetrazione delle funzioni pubbliche di controllo proprie dei funzionari regionali, che, sulla base del quadro indiziario emerso, a fronte di diversi tipi di regalie e vantaggi economici, si ipotizza abbiano beneficiato alcuni imprenditori dediti alla coltivazione mineraria di cave ubicate nella Regione Basilicata consentendo loro, come può delinarsi dalle emergenze d'indagine e dalle relative preliminari conclusioni dell'Ufficio requirente, soggette al vaglio dibattimentale ed allo stato fronteggianti la presunzione di innocenza, di evitare di porre in essere le previste (ed ovviamente onerose) attività di ripristino ambientale a valle dell'attività estrattiva e che la Regione Basilicata escutesse le fidejussioni bancarie che i titolari di cave sono tenuti ad apprestare proprio a garanzia del corretto adempimento delle predette attività di ripristino.

Il meccanismo normativo, che permette la continuazione delle varie fasi dell'attività estrattiva previo ripristino ambientale delle fasi già completate, sulla base degli indizi raccolti durante le indagini (le cui risultanze sono da verificare in sede dibattimentale) appariva aggirato sia attraverso verbali di sopralluogo che davano atto di attività di ripristino di cui si ritiene invece il mancato svolgimento, sia con la

mancata escussione delle polizze fideiussorie nel caso di mancato ripristino.

Dalle indagini, dunque, emergevano anche cospicui danni al paesaggio lucano, deturpato da voragini la cui eventuale eliminazione e messa in sicurezza richiederà uno sforzo economico notevolissimo da parte della Regione Basilicata.

Nota positiva: la collaborazione di un imprenditore, sottoposto a richiesta di esborsi di denaro per lo svolgimento di attività di ufficio, che consentiva l'adozione di provvedimento cautelare.

A conclusione delle investigazioni venivano raggiunti da misure cautelari alcuni funzionari pubblici con competenze in materia geologica e di attività estrattive e due imprenditori in tali settori.

Peraltro, proprio in una cava sottoposta ad ispezione pochi mesi prima, nella quale non sono risultate, in seguito e nel corso delle indagini, rispettate elementari norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori, a causa di un infortunio sul lavoro è deceduto un dipendente precipitando nel vuoto da uno settore della cava non adeguatamente protetto.

A concludere la rassegna sulle principali indagini in materia di reati contro la PA, si menzionano le indagini di cui al procedimento, attualmente, a seguito di stralcio, in fase conclusiva, per corruzione in atti giudiziari, concussione ed altro a carico di alcuni magistrati di altra A.G. su cui vi è giurisdizione ex art. 11 cpp, e di numerosi professionisti che svolgevano la funzione di ausiliari del Giudice.

Inoltre, nel contesto dell'azione investigativa riguardante diffuse e insidiose forme di criminalità economico-finanziaria, l'Ufficio ha dato esecuzione a cinque ordinanze di applicazione di misura cautelare reale, riferite ad altrettanti contesti investigativi, che complessivamente hanno consentito di sottoporre a vincolo oltre euro 4.900.000.

Il primo provvedimento nasce da tre verifiche fiscali eseguite dal Nucleo Pef di Potenza nei confronti di tre società con sede in Potenza, ed altra ora con sede in Avellino, facenti capo ad imprenditori veneti, durante le quali è stato ipotizzato a livello indiziario un complesso e fraudolento schema di fatturazione tra le suddette imprese, finalizzato alla creazione di crediti tributari non spettanti e all'evasione dell'IVA,

accumulando importanti debiti erariali. In merito, il G.I.P. ha previsto il sequestro, diretto e per equivalente, della somma complessiva di oltre 2,2 milioni di euro.

Nell'ambito di ulteriore indagine in materia di reati fallimentari è stata rilevata l'indebita cessione di ramo d'azienda, che a livello indiziario si è ritenuto da parte del Gip integrasse la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta contestata dalla Procura. Sulla base delle risultanze investigative, il G.I.P. ha disposto il sequestro del ramo d'azienda ceduto in danno dei creditori, valutato circa € 700.000,00.

Altra indagine di rilievo concerne ipotesi di bancarotta documentale e fraudolenta emerse a livello indiziario, che cagionavano un danno patrimoniale alla fallita di almeno € 750,000,00 circa. Sulla base delle risultanze investigative, il G.I.P. ha disposto il sequestro dei beni ceduti, valorizzato in circa € 750.000,00.

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

L'Ufficio ha trattato reati di furto aggravato, rapine, tentato omicidio, cessione di stupefacenti, stalking, estorsioni, e di recente, anche violenza sessuale.

Dal 01.06.2022 al 30.06.2023 sono state avanzate n.4 richieste di misure cautelari personali, di cui due rigettate e due accolte dal G.I.P.; queste ultime sono state applicate e per esse non vi sono state richieste di riesame.

Dal 01.07.2023 ad oggi sono state avanzate ulteriori n. 5 richieste di misura cautelare. Di queste, due sono state rigettate e tre accolte ed eseguite, per i delitti di cui all'art. 73 DPR 309/90, artt. 625-625 c.p., artt. 56-575 c.p. L'indagato per furto aggravato è in comunità ai sensi dell'art. 22 DPR 448/88, mentre l'indagato per il delitto di cui all'art.73 DPR 309/90 è attualmente sottoposto alle prescrizioni ex art.20 DPR 448/88, l'indagato per tentato omicidio è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa ed è stato rinviato a giudizio.

Nei confronti di altri indagati sono stati attivati i percorsi di messa alla prova.

L'Ufficio ha inoltre posto in evidenza, nell'ambito dell'attività di raccordo svolta in collaborazione con questa Procura Generale, ex art. 6 cpp, l'attenzione prestata al fine di superare la criticità nella gestione di procedimenti penali a carico di minorenni, connesse ai tempi necessari per individuare la struttura in cui eseguire la misura cautelare del collocamento in comunità del minore, attraverso l'impulso alla formazione di un elenco di comunità - idonee ad eseguire misure cautelari per minori - aggiornato in tempo reale con i posti disponibili, nella immediata disponibilità della polizia giudiziaria.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera

Si forniscono i dati relativi alle fattispecie di reato di maggior rilievo trattati nel periodo in esame per complessità e rilevanza sociale ed economica.

Truffe aggravate e in danno di enti pubblici, privati cittadini e reati fiscali.

Viene segnalato un procedimento penale per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640 bis cp., attualmente pendente in giudizio, nei confronti di una impresa agricola in cui, attraverso l'instaurazione di contratti di lavoro con braccianti agricoli, veniva conseguito ingiusto profitto in danno dell'Inps, concernente indebite prestazioni previdenziali quali indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità. Si evidenziano inoltre due procedimenti nei confronti di tre medici odontoiatri e un tecnico informatico per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 cp., e 3 D.lvo 10.3.2000 nr. 74, funzionale all'evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, superiore a euro 30.000 per singola imposta, agevolata da un software gestionale che permetteva ai medici odontoiatri di memorizzare alternativamente i dati dei clienti su supporti esterni anziché sulla memoria fissa del p.c., così creando una contabilità informatica parallela a quella ufficiale, con evasione dell'imposta superiore ad €. 30.000,00 per singola imposta. (i proc. pen. pendono in giudizio).

In ulteriore procedimento, veniva accertata l'ipotesi di truffe commesse da due soggetti in concorso in danno di soggetti anziani, convinti

telefonicamente a corrispondere un'ingente somma di denaro ad un "CORRIERE" per pagare un pacco ordinato da fantomatico nipote.

I due autori sono stati destinatari di ordinanza cautelare domiciliare ed il procedimento si è concluso con applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. il 27.06.2023.

Viene inoltre segnalata una truffa consumata da persona che, in concorso con ignoti, presentandosi come avvocato, nella consapevolezza che la persona offesa si era recata in località frequentata da prostitute, induceva la vittima ad effettuare 9 versamenti su carte prepagate, per un totale di euro 8.425,50, con minaccia di denuncia per favoreggiamento della prostituzione.

L'autrice è stata destinataria di ordinanza cautelare domiciliare ed è stato emesso decreto di giudizio immediato il 9.5.2023.

Maltrattamenti ed estorsioni

Viene segnalato un procedimento iscritto per i reati di cui agli artt. 572 e 56, 629 c.p., nei confronti di persona che maltrattava i propri familiari conviventi, sottoponendoli a sistematiche vessazioni, mediante reiterati comportamenti violenti, giunti alla frattura del setto nasale in danno della sorella convivente, e continue pretese di somme di denaro; l'autore è stata destinatario di ordinanza cautelare carceraria e di decreto di giudizio immediato.

Reati di criminalità informatica - estorsioni

Si rileva:

- Richiesta di rinvio a giudizio, in data 27.2.2023, per il reato di cui all'art. 110, 56, 629 c.p., da parte dell'utilizzatore di profilo sul social network Instagram e di account email, che induceva un minore a trasmettergli immagini a mezzo busto, per poi minacciarlo di divulgare le foto, previa alterazione e trasformazione in un video pornografico, ove non gli avesse accreditato una somma di denaro pari a 500 euro su carta di pagamento ricaricabile.
- Procedimento per il reato p. ep. dagli artt. 81 cpv., e 56.-629 cp., iscritto nei confronti di un soggetto che, con telefonate anonime minacciose,

tentava di imporre tangenti, quale condizione per consentire l'avvio di attività economica a Policoro. Sintomatica la circostanza che l'autore non risultava inserito in organizzazioni criminali.

Sequestri preventivi

- 1) proc. pen. iscritto per il reato p. e p. artt. 76 co. 7 e 80 D.lgs 159/2011, a carico di persona già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometteva di comunicare al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora, entro trenta giorni dal fatto, le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329, 14, omettendo di comunicare operazioni di compravendita di immobili per un totale di 81.500 euro. Il delitto, si è ritenuto, è configurato anche nel caso in cui l'omessa comunicazione riguardi operazioni effettuate mediante atti pubblici, soggetti ad un regime di pubblicità, trattandosi di atti comunque non destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente né ad opera del pubblico ufficiale rogante, né di altri, trattandosi di fattispecie di pericolo presunto attraverso il quale si è inteso garantire una effettiva e sollecita conoscenza, da parte del nucleo di polizia tributaria, delle variazioni patrimoniali relative a soggetti di accertata pericolosità sociale (e non semplicemente che le possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa), nonché l'obbligatorietà, per l'amministrazione, di una verifica, altrimenti solo eventuale.

È stato chiesto e ottenuto il 02.09.2022 decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 co II cpp e art. 76 co 7 del D.lgs 159/2011, confermato dal Tribunale del Riesame ed è stato richiesto il rinvio a giudizio il 21.12.2022 con prossima udienza preliminare fissata il 24.10.2023;

- 2) procedimento penale per il reato p. e p. dall'art. 2 d.lgs 74/00 a carico di legale rappresentante di una ditta individuale che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, annotava nel registro IVA fatture per operazioni inesistenti.

È stato chiesto e ottenuto il decreto di sequestro preventivo ex artt. 12bis D.lgs 74/00 ed è stato richiesto il rinvio a giudizio il 18.04.2023;

3) procedimento penale iscritto per il reato di cui agli artt. 110, 314 c.p. posto in essere da liquidatori di un ente provinciale, i quali impegnavano ingenti somme quale compenso annuale (parte fissa) oltre a quanto normativamente previsto al termine dell'attività di liquidazione sulle attività realizzate e passività estinte (parte variabile), per fini extraistituzionali.

Il profitto del reato veniva quantificato in 148.606,11 euro, e ad ottenere sequestro preventivo ex artt. 321 co II cpp e art. 322 ter c.p.

Responsabilità degli enti ex dlvo 231/2001

Proc. pen. iscritto per il reato presupposto di cui agli artt. 81, 110, 640 comma 2 n.1) c.p. a carico di 7 indagati in relazione alle condotte tenute da amministratori di società a responsabilità limitata che, come da ipotesi investigativa, si suppone abbiano, con artifici e raggiri consistiti nel creare società - scatole vuote, utilizzate per consentire ad una s.r.l. di utilizzare lavoratori formalmente dipendenti dalle predette, che omettevano di versare i contributi previsti, consentivano alla beneficiaria, società che aveva impiegato i lavoratori, di aumentare l'organico aziendale senza ulteriori costi aggiuntivi previdenziali e fiscali, sottraendo in tal modo agli enti previdenziali creditori garanzie idonee per la effettiva solvibilità dei debiti contributivi, inducendo in errore INPS e INAIL con conseguente ingiusto profitto.

Veniva contestato l'illecito amministrativo ex art. 24 D.L.vo n.231/01, per la condotta posta in essere nell'interesse dell'ente, senza aver adottato e/o efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie, rendendo così possibile la commissione del reato di associazione per delinquere, mediante la creazione di un apparato organizzativo che realizzava il programma criminoso che generava materialmente il profitto pari a 393.257,23 euro.

È stato chiesto e ottenuto il 30.03.2023 decreto di sequestro preventivo ex - artt. 640 quater cp, 322 ter c.p., 321 comma 2 c.p.p. e 19 e 53 d.lgs. 231/2001, confermato dal Tribunale del Riesame ed è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio il 2.08.2023.

Patrimonio culturale

Procedimento penale iscritto per il reato di cui agli artt. 518 bis, 625 n. 7 c.p., per il furto in Matera il 19.02.2023 di un bene naturalistico (frammento di meteorite) destinato a pubblica utilità per il suo valore scientifico, caduto su fondo di proprietà privata; sulla scorta della notizia di reato appresa durante il turno esterno e dalle dichiarazioni dei proprietari del fondo, si emetteva d'urgenza decreto di perquisizione e sequestro (richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di impossessamento illecito di beni culturali di cui all'art. 176 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui non è richiesto, quando si tratti di beni appartenenti allo Stato, l'accertamento del cosiddetto interesse culturale, né che i medesimi presentino un particolare pregio o siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la rilevanza culturale sia desumibile dalle caratteristiche oggettive dei beni); in tal modo si è potuto recuperare, a poche ore dal furto, un bene culturale di elevato valore scientifico, sottoposto nell'immediatezza alle analisi scientifiche.

Procedimento penale iscritto per il reato di cui agli artt. 518 quater c.p. ed altro, per il trasferimento al di fuori del territorio italiano di n. 3 monete di interesse storico archeologico, risalenti al 300 a.c., provento del reato di furto in danno del Museo Statale di Metaponto il 26.03.1971, vendute da cittadino di San Marino, sprovvisto della denuncia di esportazione e della dichiarazione di provenienza, presso una casa d'asta con sede a Dogana (RSM). Mediante la redazione e trasmissione di rogatoria ai sensi della *Convenzione di Amicizia e di Buon Vicinato, sottoscritta a Roma dagli Stati di Itali e San Marino il 31.03.1393, nonché art. 15 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo in data 20 aprile 1959*, si individuava il responsabile del reato.

Allo stato si attende l'esito dell'interrogatorio dell'autore del fatto, richiesto mediante ulteriore rogatoria verso San Marino.

Fasce deboli

Procedimento penale iscritto a carico di uno straniero, residente da

molti anni in Montalbano Jonico, per i delitti di cui agli artt. 612 bis co. 1 e 2 c.p. e 385. Il predetto, in particolare, non accettando la decisione della sua compagna di porre termine alla relazione sentimentale nel corso della quale era nata una bambina, sottoponeva la predetta a violenze psichiche e fisiche, anche alla presenza della minore, violando le prescrizioni impostegli dal GIP con l'ordinanza con cui veniva ristretto agli arresti domiciliari.

Il procedimento è stato definito con sentenza di condanna.

Procedimento penale iscritto a carico di un cittadino italiano per il delitto di cui agli artt. 609 bis co. 1 e 2 e 609 ter co. 2 c.p., per aver costretto la figlia, all'epoca dei fatti minorenni, nonché affetta da un lieve ritardo cognitivo, a subire atti sessuali presso la loro abitazione sita in Policoro. A seguito dell'incidente probatorio in cui si assumeva la testimonianza della minore, il procedimento veniva definito con richiesta di rinvio a giudizio.

Procedimento penale iscritto a carico di due uomini, per i delitti di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p. /56, 609 bis e 609 ter c.p.; in particolare i predetti venivano arrestati dalla Polizia di Stato di Matera presso la villa comunale della città, per aver molestato sessualmente due ragazzine minorenni e aver palpeggiato una di esse. La posizione di uno dei due autori del delitto è stata definita con rito abbreviato, all'esito del quale è stata emessa sentenza di condanna, contro cui è stato proposto appello; la posizione dell'altro imputato sarà valutata nel corso del dibattimento nelle forme del rito abbreviato;

Procedimento penale iscritto a carico di un cittadino italiano per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 572, 605 e 61 n.1 c.p., maltrattamenti psico-fisici e limitazioni della libertà personale commessi ai danni della compagna di nazionalità straniera, con lui convivente presso la sua abitazione di Matera; dopo che la donna poneva termine a detta relazione sentimentale, rifugiandosi presso una casa protetta, si rendeva autore del delitto di cui all'art. 612 bis c.p., ponendo in essere una serie di molestie psico-fisiche ai danni della predetta, inviandole messaggi offensivi e minacciosi, pedinandola e appostandosi nei pressi dei luoghi dalla stessa frequentati anche per ragioni di lavoro, inseguendola ed effettuando alla

guida della sua auto manovre che mettevano a repentaglio l'incolumità della donna, strattonandola, avvicinandola e minacciandola per strada, chiedendo informazioni sui suoi spostamenti a conoscenti.

Per questi fatti, veniva sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento; dopo l'esercizio dell'azione penale, il procedimento veniva definito con sentenza di applicazione pena.

Procedimento penale iscritto a carico di un cittadino italiano per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 612 bis, 582-585 c.p., spesso commessi in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze stupefacenti, ai danni del padre; a seguito dell'episodio verificatosi in data 12/13 dicembre 2022, commetteva, altresì, i delitti di cui agli artt. 337, 582-585-576 co. 5 bis c.p. ai danni dei Carabinieri della Stazione di Nova Siri Scalo intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. Veniva così arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Matera. Il procedimento è stato definito con sentenza di applicazione pena.

Traffico di "stupefacenti"

Procedimento penale iscritto a carico di uno straniero per i reati di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990, 337 c.p. e 4 L.110/1975. In particolare, personale della Compagnia della Guardia di Finanza di Policoro, durante un servizio sul territorio in Policoro, intimava l'alt ad un'autovettura di grossa cilindrata il cui conducente si dava alla fuga, forzando il posto di controllo e mettendo a repentaglio l'incolumità dei militari. Durante la fuga, lanciava fuori dalla sua autovettura un borsone contenente 20 panetti di eroina di circa 10 kg, recuperato dai militari; dopo un inseguimento, l'uomo veniva fermato e, in sede di perquisizione della sua abitazione, venivano rinvenuti altri 5 kg di eroina e 5 kg di marijuana. Tratto in arresto, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Matera. Il procedimento è stato definito con richiesta di giudizio immediato;

Procedimento penale iscritto a carico di due persone per i reati di cui agli artt. 73 e 80 DPR 309/199 e 697 c.p. In particolare, personale della Squadra Mobile di Matera, durante un servizio sul territorio, procedeva al controllo di un'autovettura condotta da uno dei due uomini, rinvenendo n.20 panetti di hashish di gr. 2051, nascosti tra i sedili del mezzo. La

perquisizione veniva estesa anche ad un immobile nella disponibilità del conducente dell'autovettura, in cui dimorava l'altro uomo, in cui venivano trovate n.5 buste contenenti hashish di gr. 6669 ed un bauletto per ciclomotore contenente cocaina di gr. 570, nonché n. 30 proiettili, cal. 7,65, non denunciati alla competente autorità.

Il procedimento è stato definito con richiesta di giudizio immediato.

Procura della Repubblica di Lagonegro

In materia di reati di violenza di genere, ed in oltre 20 procedimenti, sono state richieste misure cautelari di allontanamento o di divieto di dimora, oltre ad altre misure cautelari detentive. Tutte le misure cautelari richieste al GIP sede, per la maggior parte ai sensi degli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p., risultano ottenute e confermate dal competente Tribunale del Riesame.

Nel periodo di riferimento sono state richieste varie misure cautelari sia personali che reali (nr. 26 misure cautelari personali e nr. 51 reali).

Ricorso allo strumento delle intercettazioni

Procura della Repubblica di Potenza

Il **numero**, la **durata** e i **costi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali** nel periodo di riferimento (1.7.22-30.06.23) risultano dal seguente

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Numero intercettazioni	Numero dei procedimenti	Durata totale (in giorni)	Costo complessivo (euro)
977	73	50.437	2.112.822,55

Procura della Repubblica di Matera

Nel periodo in esame sono state disposte **nr. 40 intercettazioni** (30 telefoniche, 9 tra presenti e una telematica) e non sono emersi profili di criticità.

Procura della Repubblica di Lagonegro

È attivo l'Archivio Digitale, utilizzato senza criticità (laddove quelle rilevate nella prima fase di utilizzo sono state con il tempo superate). Una direttiva del Procuratore della Repubblica regola la materia, individuando i vari soggetti che operano in seno all'archivio riservato, le fasi delle intercettazioni nonché le successive operazioni di trasmissione e conferimento nell'ADI.

È stato disposto nella direttiva che la Polizia Giudiziaria, una volta effettuata la trasmissione del materiale all'Ufficio di Procura, non ne possa trattenere copia di nessun tipo. I relativi supporti utilizzati per i conferimenti nell'archivio digitale sono conservati presso gli uffici del PM titolare in apposito armadio blindato.

Attività svolte nei distretti in attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/06

In tali ambiti, la Procura Generale effettua uno stringente e continuativo controllo della tempestività delle iscrizioni delle n.d.r. e del rispetto dei termini d'indagine preliminare, ottenendo puntuale riscontro agli atti d'impulso svolti.

Produttiva di efficaci protocolli è inoltre l'attività d'impulso e di armonizzazione delle prassi e dei criteri interpretativi, anche con particolare riguardo a tematiche complesse quali la demolizione degli immobili abusivi e la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Circolari dettagliate sono state inoltre emanate dagli Uffici requirenti con riguardo al rispetto della norma di cui all'art. 362 co. 1 ter cpp.

Impatto sugli uffici requirenti di primo grado e sulle Procure Generali dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia

Procura della Repubblica di Potenza

In materia di deflazione processuale determinata dall'ampliato ambito della querela, dalla non punibilità per speciale tenuità del fatto, dall'estinzione del reato per non esito della sospensione del procedimento o per condotte riparatorie di illeciti contravvenzionali, nonché dalle riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazione processuale, il Procuratore di Potenza osserva quanto segue.

Quanto ai reati procedibili a querela a seguito della riforma Cartabia, sono state registrate, nel I semestre 2023, n° 329 iscrizioni di persone note e n° 902 iscrizioni a carico di ignoti, a fronte del dato relativo al I semestre 2022, pari a n° 470 iscrizioni a mod. 21 e n° 1314 iscrizioni a mod. 44; l'esito è dunque quello di una significativa riduzione dei procedimenti.

L'estinzione del reato per l'esito positivo della c.d. messa alla prova ha prodotto il seguente dato statistico: nel I semestre 2023 n° 1 iscrizione, a fronte del dato relativo al I semestre 2022 con n° 3 iscrizioni; dunque, alcun miglioramento si è registrato.

La non punibilità per speciale tenuità del fatto ha registrato i seguenti dati statistici quanto alle richieste del P.M.: nel I semestre 2023, su n° 195 richieste, n° 1 provvedimento di non accoglimento, mentre nel I semestre 2022 su n° 138 richieste del Pm i provvedimenti di non accoglimento sono risultati n° 5. Tale andamento statistico, sicuramente virtuoso, tuttavia, appare da ricollegare più che ad una fruttuosa conseguenza delle scelte legislative, alla scelta strategica dell'ufficio di Procura di puntare ad una deflazione delle fattispecie bagatellari, ricorrendo con sempre maggiore frequenza all'istituto.

In via generale si osserva che notevole criticità in sede di archiviazione è costituita, anche con riguardo ai casi ordinari, dalla eccessiva giurisdizionalizzazione del procedimento ed in particolare dalla necessità, quasi sempre inevitabile, di celebrare udienze camerale per quasi ogni opposizione.

Sulla base della Direttiva del Parlamento Europeo del 25.10.2012 nr.29, che mirava a tutelare giustamente le parti lese a fronte dell'inefficacia o peggio dalle omissioni degli organi investigativi e di Procura, in tutti gli altri paesi europei avanzati il diritto della parte offesa ad ottenere un controllo sull'eventuale inerzia del P.M. sul mancato esercizio dell'azione penale non determina il complicato, oneroso e spesso inutile meccanismo della celebrazione di udienze in contraddittorio fra le parti davanti ad un giudice ma solo il diritto della predetta parte offesa di presentare note scritte al PM o al suo eventuale superiore gerarchico, affinché venga rivalutato il mancato esercizio dell'azione penale. Nel

caso italiano, invece, sembra che il legislatore non si sia reso conto della quantità e dell'entità dell'impegno di energie lavorative che lo svolgimento dell'udienza camerale richiede.

Sugli ulteriori specifici punti si è rilevato:

- l'estinzione del reato per buon esito della messa alla prova rimane fenomeno marginale all'interno del meccanismo processuale; infatti, sia nel pregresso periodo (I semestre 2022), che nel I semestre 2023, non si sono registrati casi di estinzione del reato, in quanto tutte le richieste risultano pendenti dinanzi al GIP;
- lo stesso vale per gli effetti estintivi delle condotte riparatorie che trovano concreta applicazione solo in materia ambientale (non è possibile rilevare dati in merito ad eventuali effetti delle disposizioni su condotte riparatorie, ma solo il numero delle sentenze di condanna che le contemplano: nel I semestre 2022 n° 2 sentenze di condanna mentre nel I semestre 2023 n° 5 sentenze di condanna);
- non si è avuto modo di apprezzare alcun effetto incentivante dei riti alternativi delle riduzioni di pena, essendo i dati rimasti invariati;
- la regola della ragionevole previsione di condanna ai fini dell'esercizio dell'azione penale, appare condivisibile e proficua. Si registrano, sul punto, i seguenti dati statistici sulla riduzione dei casi di esercizio dell'azione penale: nel I semestre 2023 n° 919 richieste definitive, mentre nel I semestre 2022 le richieste definitive risultano n° 1008;
- alcun effetto ha avuto nell'Ufficio la limitazione alle impugnazioni da parte del P.M., posto che già in passato solo in casi eccezionali sono state impugnate sentenze relative alle fattispecie penali oggi inappellabili;
- alcuna osservazione, non disponendosi ancora di tali dati, può svolgersi in ordine alla efficacia degli incentivi alla rinuncia alla impugnazione nei casi di giudizio abbreviato e per decreto, ma ciò che quotidianamente si rileva è l'assoluta inefficacia della riforma;
- la tematica dei riti semplificati e delle sanzioni sostitutive deve essere trattata congiuntamente per le ragioni che di seguito saranno esposte. Invero, si tratta, forse, dell'unico aspetto della Riforma Cartabia,

unitamente alla nuova regola probatoria regolante l'esercizio dell'azione penale, che può portare in futuro ad una effettiva deflazione processuale. L'Ufficio, in particolare, ha adottato una direttiva, previo concerto con il Foro e con il Tribunale, che attraverso il meccanismo della conversione delle pene detentive in pene alternative, ha consentito di implementare, nei casi che non destano particolare allarme sociale, in modo particolarmente rilevante, le richieste di decreto penale di condanna.

I dati statistici in proposito evidenziano infatti che nel I semestre 2023 le richieste di decreto penale di condanna sono state n° 253, a fronte delle 61 richieste emesse nel I semestre 2022, ed emessi n° 196 decreti. Di questi ne sono stati opposti solo 58. Dunque, nell'ultimo semestre, circa il 70% dei decreti penali sono passati in giudicato. E ciò a fronte di una quadruplicazione delle richieste, posto che nel corrispondente periodo del 2022 erano stati richiesti n° 61 decreti penali, emessi n° 45 ed opposti n° 35. Quindi, prima che l'Ufficio concertasse con Tribunale e Foro tale implementazione del ricorso al decreto penale attraverso l'applicazione delle misura alternative al carcere, circa l'80% dei decreti penali emessi non passava in giudicato ed era, quindi, necessario celebrare i processi.

Secondo il Procuratore della Repubblica di Potenza tali dati possono rappresentare una svolta per l'amministrazione della giustizia penale nel distretto: le statistiche evidenziano che è possibile definire una relevantissima quota di procedimenti penali, applicando le pene alternative alla detenzione e, quindi, senza ingolfare le udienze dibattimentali, a cui, invece, sarà riservata solo la trattazione di procedimenti delicati e complessi, che dunque, sarà finalmente possibile studiare, istruire e discutere in udienze non "sovraccariche" e con la necessaria serenità ed il tempo necessari.

Il meccanismo del decreto penale, applicando la conversione delle detentive in pene alternative in modo equilibrato, invero, non solo consente una rilevante estensione della operatività dell'istituto, ma garantisce una effettiva e concreta funzione rieducativa della pena, diversamente dalle sentenze in cui si applicano pene detentive, che non solo stimolano impugnazioni (e, dunque, oltre al primo grado sovraccaricano anche i

successivi gradi di giudizio), ma conducono di frequente alla prescrizione. Nei pochi casi in cui approdano a condanna definitiva, sono del tutto inefficaci poiché spesso concretamente ineseguibili (pene sospese o sostituibili con affidamento a servizi sociali).

Con questi flussi, se confermati, può ipotizzarsi che, in circa due anni, a risorse invariate, si potrà conseguire un abbattimento completo e totale di tutto l'arretrato che attualmente, in Tribunale, grava sul dibattimento penale.

Quanto al rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza lo stesso non è stato ancora sperimentato, ma appare come istituto ragionevole, che dovrebbe consentire di risolvere in radice questioni rilevanti in modo che in seguito non si verificano defatiganti contrasti positivi o negativi di competenza ovvero sentenze che, già in fase avanzata del processo, rimettono gli atti ad altri uffici giudiziari, per gli stessi motivi, con inutile dispendio di energie processuali.

Sempre a fini deflattivi, il contributo fornito dai VPO è fondamentale; gli stessi non solo sono preziosi rappresentanti del p.m in sede di udienza, ma svolgono un importante ruolo di ausilio ai p.m professionali in particolare, nelle sezioni affari semplici, nelle quali redigono, sotto la direzione del p.m. togato, numerosi provvedimenti definitivi o interlocutori in bozza. Complessivamente i VPO assegnati all'Ufficio nel corso del periodo di esame sono 13, cinque dei quali in servizio dal giugno 2022 e quindi privi, fino al giugno 2023, della possibilità di esercitare attività di natura processuale; i restanti 8 hanno partecipato, nel I semestre 2023, a n° 400 udienze davanti ai giudici monocratici e n° 216 innanzi ai giudici di pace.

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore della Repubblica f.f., rappresenta che le recenti riforme in ambito penale hanno comportato la diminuzione dei momenti di esercizio dell'azione penale; sono di contro aumentati i casi in cui è stata avanzata richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato e per improcedibilità: complessivamente n.145 nel periodo in esame, a fronte di n. 119 nell'anno precedente. Le recenti riforme in ambito civile

hanno comportato l'ampliamento del numero degli adempimenti precedenti e successivi alla proposizione del ricorso del PMM, in ragione dell'acquisizione dei dati richiesti dagli artt. 473-bis.3 e 473-bis.13 c.p.c., nonché alla modifica dell'art. 403 c.c.).

Altro impatto della riforma è quello relativo alle deleghe trasmesse alla polizia giudiziaria, formulate in modo da adempiere alle nuove disposizioni sulle escussioni delle persone offese e delle persone informate sui fatti, sull'invito ad accedere ai programmi di giustizia riparativa per l'indagato e la persona offesa, sulle registrazioni audio-video delle attività.

Con riguardo, nello specifico, al rapporto con l'ufficio giudicante, ad oggi non si sono registrati casi di applicazioni, da parte del Tribunale in confronto all'attività di questo Ufficio, delle nuove norme della riforma Cartabia (es. retrodatazione delle iscrizioni o richiesta al giudice di assumere le determinazioni sull'azione penale ex artt. 415-bis e ter c.p.p. come modificati dal d.lgs. 150/2022).

Procura della Repubblica di Matera

Nel periodo in esame particolare attenzione è stata posta all'entrata in vigore del D.Lvo 150/2022, con direttive inviate alla polizia giudiziaria del circondario di Matera per la corretta applicazione immediata, sin dall'entrata in vigore della riforma "Cartabia", delle disposizioni relative alle indagini preliminari, in particolare le informazioni da indicare alle persone offese-querelanti, agli indagati, all'estensione della procedibilità per querela per i reati ivi indicati e per le modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e degli interrogatori resi dagli indagati.

Sono state diramate direttive al personale delle segreterie per la corretta annotazione dei dati al SICP in vista della piena operatività degli "eventi ex art. 127 disp. att. cpp." e per il deposito degli atti a mezzo portale. Sono state svolte diverse riunioni, con i magistrati ordinari e con i vice procuratori onorari per concordare uniformità di orientamento in merito alla novità della fissazione dell'udienza predibattimentale per i procedimenti definiti con decreto di citazione diretta.

Per le richieste di emissione di decreti penali di condanna l'Ufficio ha diramato direttive alla polizia giudiziaria per lo svolgimento di accertamenti sulle complessive condizioni economiche degli indagati, ha avviato contatti con il Gip con conseguenti riunioni con i sostituti dell'Ufficio per stabilire uniformità nella determinazione della conversione, tenendo conto della retribuzione media giornaliera. Il legislatore ha indicato che il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e “corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare”.- Si è concordato, nel corso di riunioni d'ufficio, di determinare, nelle richieste di emissione di decreti penali di condanna, il valore giornaliero per la conversione in pena pecuniaria, in media, da €. 10,00 ad €. 15,00, fatte salve le situazioni evidenti di disagio economico che potranno determinare l'individuazione del valore giornaliero in €. 5,00, ovvero situazioni economiche agiate che potranno determinare l'individuazione di un valore di importo superiore.

Sono in corso di attivazione gli interventi correttivi ed evolutivi su Consolle Penale, ai fini delle esigenze connesse al novellato art. 127 disp.att. cpp. per l'accesso e la gestione degli elenchi da parte degli utenti abilitati nel proprio profilo alla macrofunzione “RUOLO”, con richiesta inviata al presidio Cisia di Potenza con missiva prot. nr. 155/23 del 4 settembre 2023.

Procura della Repubblica di Lagonegro

Con l'entrata in vigore della riforma *Cartabia* sono state elaborate direttive per la Polizia Giudiziaria e date disposizioni alle Segreterie per gli adempimenti necessari.

Attuazione della disciplina in materia di tutela degli interessi finanziari UE e rapporti con il Procuratore Europeo

La Procura della Repubblica di Matera segnala che, in merito all'attuazione della disciplina in materia di tutela degli interessi finanziari

U.E. e rapporti con il Procuratore europeo, non sono emerse problematiche; sono stati iscritti i seguenti procedimenti penali trasmessi per competenza

EPPO	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22	
modello	iscritti	definiti	iscritti	definiti
21	3	5	3	1

La Procura della Repubblica di Lagonegro segnala che, dopo l'entrata in vigore dell'EPPO, è stato trasmesso un solo procedimento al nuovo organismo inquirente (p.p. nr. 504/2022 RGNR).

Reati in materia di violenza di genere, con particolare riferimento alla commissione di femminicidi:

Procura della Repubblica di Potenza

Nel Circondario di Potenza nel corso del periodo in esame non si sono verificati casi di "femminicidio".

L'Ufficio è in costante contatto con la polizia giudiziaria, svolgendo anche numerosi incontri con i responsabili dei servizi di P.G. per rilevare situazioni di criticità; evidenzia la pronta disponibilità degli stessi che, salvo qualche sporadica disfunzione, svolgono le deleghe ricevute in tempi brevissimi nonostante l'esiguità del personale a disposizione. Segnala inoltre che appare oramai ineludibile un potenziamento dei servizi di P.G. specializzati anche se ciò dovrà andare a discapito di altri Uffici e Comandi di P.G.. In particolare, la carenza di personale specializzato è evidente per i reati di pedopornografia e le attività di cyberbullismo. Sono tutte indagini che richiedono l'utilizzo di personale di P.G. altamente specializzato nelle materie informatiche.

L'Ufficio ha emanato varie direttive in ordine all'applicazione dell'articolo 380 C.P.P., sulla previsione dell'arresto in flagranza obbligatorio per i reati di atti persecutori e maltrattamenti. Seppur si tratti di una fattispecie singolare, atteso che sicuramente non è possibile che

la P.G. possa assistere a tutti gli episodi che configurano la reiterazione delle condotte violente o persecutorie, ma solo ad una frazione delle stesse, tuttavia ciò non esclude la possibilità di arresto laddove vi sia la flagranza di un episodio persecutorio/violento e sussistano gravi indizi della sussistenza di pregressi analoghi episodi. Una diversa interpretazione finirebbe per vanificare il disposto della norma, per cui si è ritenuto, anche in aderenza alla giurisprudenza di legittimità, che la P.G. che assista o comunque sia nella quasi flagranza di un singolo episodio - mentre la condotta pregressa può essere desunta da precedenti denunce, interventi, dichiarazioni testimoniali - proceda all'arresto.

Sulla scorta di tali direttive, da ultimo risultano operati vari arresti in flagranza per il delitto di cui agli articoli 572 e 612 bis C.P. che sono stati convalidati dal G.I.P..

A tal fine appaiono fondamentali le Banche dati della P.G. sugli interventi quali liti in famiglia, controlli per strada comunque riconducibili a situazioni che possano presentare apparentemente rilievo per i reati a codice rosso.

Quanto alle buone prassi investigative in materia, è consolidato patrimonio operativo dell'Ufficio quello suggerito dalla Procura Generale della S.C., secondo cui risulta particolarmente rilevante l'acquisizione dei telefoni cellulari quale prova delle condotte degli atti persecutori ed eventualmente degli altri reati "codice rosso" nonché l'istituzione ed utilizzazione del centro di ascolto per le violenze di genere. Inoltre, in ordine alla opportunità di effettuare l'incidente probatorio in materia, l'Ufficio, pur avendo fatto ricorso a tale strumento, soprattutto quando si trattava di parti offese di minore età, valuta caso per caso se nella fase procedimentale delle indagini sia opportuna ed utile tale anticipazione del contraddittorio.

In ordine all'applicazione della L. n° 122/2023 si evidenzia che con la normativa in oggetto è stato previsto per i reati "codice rosso", un dovere di vigilanza dei Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali sul rispetto del termine dei tre giorni per l'assunzione delle informazioni da parte delle vittime di tali reati, con possibilità di revocare l'assegnazione del procedimento al singolo magistrato in caso di mancato

rispetto del termine. Peraltro, è il caso di sottolineare che tale obbligo di vigilanza per i responsabili degli uffici inquirenti pareva già ampiamente desumibile anche prima delle ultime modifiche. Al riguardo si richiamano le circolari in ordine alla previsione di cui all'articolo. 362 c.1 ter C.P.P. già indicate in precedenza.

Peraltro, la tutela immediata della parte offesa più che da una sua immediata escussione da parte del PM o suo delegato (talora indispensabile, quando il differimento è ingiustificato) fonda soprattutto su di una rapidissima istruttoria ed una altrettanto rapida adozione di provvedimenti cautelari e pre-cautelari che impediscano contatti fra vittima e carnefice. È evidente che, avere escusso in 48 ore la parte lesa, per poi adottare provvedimenti cautelari a distanza di settimane o mesi contro il soggetto indiziato di reato a codice rosso, non serve a molto.

Ci si potrebbe anche interrogare, inoltre, sulla efficacia e sulla capacità dissuasiva - contro chi, accecato dall'odio contro la ex compagna, o ex moglie, voglia a tutti i costi sopraffarla -dell'attuale sistema cautelare, che prevede come extrema ratio il carcere, quando in questi casi si tratterebbe dell'unica misura certamente in grado di salvare l'integrità fisica e psicologica delle vittime.

Quanto alla Legge 8 settembre 2023 pubblicata sulla G.U. del 15 settembre 2023 a modifica il D. L.vo 20 febbraio 2006 n. 106, ossia il testo normativo che detta le "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero", la novella in esame prevede che, qualora il singolo magistrato designato per le indagini preliminari non abbia rispettato il suddetto termine, il Procuratore della Repubblica possa revocargli l'assegnazione del procedimento e provvedere ad assumere, senza ritardo, le informazioni che sono state omesse, direttamente o mediante assegnazione del procedimento ad un altro magistrato dell'ufficio (salvo che ricorrano le imprescindibili esigenze di tutela dei minori o di riservatezza delle indagini richiamate dall'art. 362 c. 1-ter c.p.p.). La riforma prevede inoltre che i Procuratori Generali presso le Corti di Appello, nell'ambito del loro generale potere di vigilanza, acquisiscano con cadenza trimestrale dalle Procure della Repubblica del

Distretto i dati sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte tali informazioni e che gli stessi inviino al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno semestrale sul punto. A tal fine si è disposto che vengano comunicati con urgenza al coordinatore della sezione, e per conoscenza al Procuratore, i casi in cui non si sia proceduto all'assunzione di informazioni della p.o. entro il termine (ovviamente al di fuori dei casi in cui venga emesso decreto di differimento che già viene sottoposto al visto del Procuratore Aggiunto e del Procuratore) con apposita relazione, indicando i motivi del mancato adempimento nel termine previsto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale. Infatti, la norma non prevede la revoca obbligatoria dell'assegnazione, per cui ai fini dell'esercizio del potere di revoca occorre verificare se vi sia stata effettivamente una inerzia ingiustificata da parte dell'assegnatario (ad es, omissione dovuta alla irreperibilità o rifiuto della stessa p.o., all'obiettivo impossibilità di provvedere nei termini di legge per mancanza o scarsità di risorse e di personale, al sovraccarico di lavoro, ai problemi organizzativi interni degli uffici, ovvero esigenze investigative alternative) e il mancato rispetto di tale termine non sempre è imputabile all'assegnatario del procedimento. La riforma ha previsto che, entro tre giorni dalla comunicazione della revoca dell'assegnazione, il magistrato originariamente titolare dell'indagine possa presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica (evidentemente per giustificare tale ritardo e nell'ottica di presagibili conseguenze negative per sé). Con circolare del 27 settembre 2023 l'Ufficio ha previsto l'istituzione di apposito registro informatico e di un sistema di monitoraggio dei procedimenti "codice rosso" in cui annotare le comunicazioni in merito e i provvedimenti adottati ai fini poi della prevista comunicazione trimestrale al Procuratore Generale.

Già nelle precedenti relazioni si è evidenziata la necessità di tutela dei minori, a volte anche infra-quattordicenni, da violenze da parte di maggiorenni che si avvalgono di strumenti informatici per entrare in contatto con gli stessi. Tale tipo di condotte i concretano nei reati di cui

agli artt. 600 ter quater C.P. e in qualche caso per il reato di cui all'articolo 609 bis anche nella forma tentata. Di solito gli autori di tali reati pongono in essere dei comportamenti seriali adescando anche con nomi falsi i minori inducendoli a scattarsi foto intime delle quali poi si avvalgono per attuare ulteriori violenze, minacciando di diffonderle in rete. È preoccupante che poi, tramite il web, i predatori seriali riescano a raggiungere minori situati in località diverse distanti tra di loro. Al riguardo nei casi su evidenziati si è proceduto a contestare i reati di cui agli articoli 609 bis ter o quater a seconda delle fattispecie nonché il reato di cui all'articolo 600 ter o eventualmente quello di cui all'articolo 600 quater C.P. Ai fini di tutela del minore si è proceduto, poi, in modalità protetta all'assunzione della testimonianza del minore con incidente probatorio peraltro come sollecitato anche nella nota della Procura Generale già citata.

Sempre nell'ambito familiare si richiamano i contatti con l'A.S.P. e la Regione per individuare strutture di cura nel caso di soggetti incapaci di intendere e di volere la cui gestione all'interno di un nucleo familiare appare problematica. Appare fondamentale il contatto con il servizio psichiatrico domiciliare sia in ordine alle indagini che per la successiva applicazione della misura di sicurezza con obbligo di frequentazione dei servizi psichiatrici.

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

L'Ufficio segnala l'assenza di procedimenti penali per femminicidio. L'azione in materia di contrasto dei reati in danno delle fasce deboli è in linea con quanto osservato nella nota diramata il 3.05.2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione in materia di orientamenti sulla violenza di genere, in particolare anche per quanto riguarda le iniziative a tutela dell'infanzia violata. I procedimenti civili iscritti nell'anno di riferimento (n. 1081 dal 01.07.2022 al 30.06.2023) sono stati nettamente superiori a quelli dell'anno precedente (n.861). Di questi procedimenti - esclusi quelli per cui è stato proposto ricorso per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - la maggior parte sono scaturiti da

segnalazioni dei Servizi Sociali o delle Forze dell'Ordine intervenute per sedare liti in famiglia, che hanno trasmesso l'informativa contestualmente alla Procura minorile e alla Procura Ordinaria. La prassi dell'Ufficio, dopo aver ricevuto la prima segnalazione, è quella di richiedere al Tribunale Ordinario-Sezione civile se vi siano pendenze di giudizio tra i genitori del minore, tali da determinare l'incompetenza del P.M.M. La pendenza di un procedimento civile fa scaturire l'inoltro, da parte del PMM, di tutti gli atti alla Procura Ordinaria per gli eventuali interventi di competenza in ambito civile. Va comunque osservato che talvolta vi sono segnalazioni in cui emergono sia il coinvolgimento immediato della Procura Ordinaria (ad es. perché il genitore è stato arrestato, o è già destinatario di misura cautelare) sia l'urgenza di provvedere ad ulteriore tutela del minore. In tale caso il P.M.M., senza attendere l'esito della verifica dell'accertamento delle pendenze civili, propone comunque ricorso urgente, posto che l'art. 38 disp. att. c.c. consente l'adozione di provvedimenti urgenti, salvo poi trasmettere gli atti al Tribunale Ordinario civile, se emerge poi che è competente tale ultima A.G. Stesso discorso vale per i procedimenti civili instaurati ai sensi dell'art.403 c.c., ove l'urgenza della procedura non consente di attendere le verifiche circa la pendenza di giudizi civili tra i genitori dei minori.

Si segnala che la materia civile incide particolarmente sull'intera attività dell'ufficio, come si desume dai dati registrati: dal 01.07.2022 al 30.06.2023 sono stati emessi 1.398 pareri e 2.441 visti; da tale dato si evince che i procedimenti civili pendenti sono di complessità tale da richiedere in più occasioni la valutazione e il parere del P.M.M.

Quanto alla valutazione del rischio della violenza di genere, il P.M.M. invia alla Procura Ordinaria le segnalazioni dei Servizi Sociali da cui emerge una situazione di criticità del nucleo familiare ed il pericolo di violenze familiari.

Procura della Repubblica di Matera

L'Ufficio rileva che, nel circondario, vi è stato un incremento dell'iscrizione di proc. pen. per i reati di cui all'art. 572 cp. (+ nr. 37),

per il reato di cui all'art. 609 bis cp., (+ nr. 4), per il reato di cui all'art. 612 bis cp., (+ nr. 13), come emerge dal sottostante prospetto:

art. 572	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22		differenze	
modello	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti
21	132	108	95	91	37	17
44	5	6	6	3	- 1	3
totali	137	114	101	94	36	20

609 bis	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22		differenze	
modello	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti
21	25	17	23	22	2	- 5
44	4	3	2	3	2	-
totali	29	20	25	25	4	- 5

612 bis	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22		differenze	
modello	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti
21	108	79	95	103	13	- 24
44	3	-	4	5	- 1	- 5
totali	111	79	99	108	12	- 29

Sono state richieste nr. 22 misure cautelari per i reati in materia di violenza di genere a fronte di nr. 84 richieste nel periodo precedente, come da sottostante prospetto:

Misure cautelari richieste

	1/7/22 - 30/6/23	1/7/21 - 30/6/22
art. 572	10	53
609 bis	2	9
612 bis	10	22

Non si è verificato alcun episodio di femminicidio. In materia di violenza di genere è previsto nel piano organizzativo dell'Ufficio il relativo gruppo specialistico. È in atto il protocollo di attuazione della risoluzione

del CSM del 9.5.2018 in tema di violenza di genere e domestica sottoscritto il 10 luglio 2019, che viene puntualmente applicato.

In relazione alle modifiche di cui alla **legge nr. 122/2023** l'ufficio ha diramato direttive alla polizia giudiziaria per la puntuale osservanza del termine di cui all'art. 362, co.1-ter cpp. e non si è verificata ad oggi alcuna criticità.

Procura della Repubblica di Lagonegro

In materia di reati di violenza di genere si evidenzia che in più di 20 procedimenti sono state richieste misure cautelari di allontanamento o di divieto di dimora, oltre ad altre misure cautelari detentive. Tutte le misure cautelari richieste al GIP sede, per la maggior parte ai sensi degli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p., risultano emanate e confermate dal competente Tribunale del Riesame.

Reati concernenti gli infortuni sul lavoro e corrisponenti illeciti.

Procura della Repubblica di Potenza

In materia di infortuni sul lavoro l'Ufficio ha istituito un turno di reperibilità dei Sostituti della sezione del Procuratore Aggiunto per gravi infortuni sul lavoro e per reati di genere. Vi è stato un incontro con gli ispettori dell'ASP di Potenza, a seguito del quale sono state concordate le procedure operative e le attività da svolgere nel caso di gravi infortuni sul lavoro; è stata inoltre concordata un'attività di controllo e ispezione sulle attività di maggiore rilievo produttivo nell'ambito del circondario. Si segnala a riguardo il proc. R.G.N.R. 1406/2023 mod.21, relativo ad un infortunio mortale.

Le indagini seguite sin dall'inizio dal Procuratore Aggiunto e dal Sostituto si sono articolate in varie attività, quali: ispezioni, sequestri, consulenze irripetibili e ripetibili.

Altra circostanza che si ritiene di evidenziare è che, in ordine ad infortuni nel corso di attività estrattiva per trivellazione, il Ministero dell'ambiente, Dipartimento Energia, Direzione Generale Infrastrutture

e Sicurezza, ritiene di avere una competenza esclusiva per cui, in svariati casi, la segnalazione, anche se non relativa a gravi infortuni, perviene con notevole ritardo ed in maniera tale da non consentire un tempestivo approfondimento delle indagini. Sarebbe opportuno avviare un protocollo con l'Organo interessato o comunque ribadire l'obbligo di informare tempestivamente gli Uffici di Procura onde consentire di effettuare le opportune attività di indagine anche mediante la P.G. delegata.

Si rileva, altresì, che in materia di infortunio sul lavoro sarebbe opportuno un maggior coordinamento con l'INAIL per evitare generiche segnalazioni che finiscono per aggravare il lavoro, determinando la necessità di varie deleghe di indagine anche per fatti che non sarebbero riconducibili ad infortuni sul lavoro, quali infortuni in itinere che, in realtà, nella maggior parte dei casi, consistono in lesioni o omicidi stradali.

Procura della Repubblica di Matera

Nel circondario sono sopravvenuti nel periodo in esame nr. 13 procedimenti per il reato di cui all'art 590 cp. e nr. 1 procedimento per il reato di cui all'art 589 cp. (tuttora in corso di indagini) conseguiti ad infortuni sul lavoro, come da sottostante prospetto. Nel vigente piano organizzativo è previsto che tali reati sono di competenza del gruppo che si occupa dei reati di violenza di genere.

590	1/7/22 - 30/6/23		definizioni		1/7/21 - 30/6/22		definizioni	
	modello	iscritti	definiti	azione penale	ARCH	iscritti	definiti	azione penale
21	6	9	4	3	8	10	6	3
44	7	6		1	4	4		3

589	1/7/22 - 30/6/23		definizioni		1/7/21 - 30/6/22		definizioni	
	modello	iscritti	definiti	azione penale	ARCH	iscritti	definiti	azione penale
21	1	-			2	2	1	1
44	-	-			-	-		

Procura della Repubblica di Lagonegro

In materia di infortunistica sul lavoro prosegue un'azione di coordinamento della PG volta all'accertamento degli eventuali reati connessi in materia edilizia ed urbanistica.

Va segnalata l'assidua operatività nel territorio del NIL di Potenza e Salerno.

Reati in materia ambientale e corrispondenti illeciti.

Procura della Repubblica di Potenza

Il Procuratore della Repubblica evidenzia che il territorio lucano è caratterizzato, da una parte, da impareggiabili risorse paesaggistiche e, dall'altro, dalla presenza di siti industriali di particolare importanza a livello nazionale, primi fra tutti gli impianti di estrazione petrolifera in Val D'Agri e quelli dell'automotive nelle pertinenze di Melfi e Tito in cui, a seguito delle svariate dismissioni che si sono susseguite, si è realizzata diffusa e pericolosissima contaminazione ambientale, come recentissime indagini stanno evidenziando. Quanto a reati contro il paesaggio e l'ambiente risultano 117 procedimenti iscritti ed è stata esercitata azione penale in 31 casi.

Eguale mente desta allarme la gestione dei rifiuti solidi urbani e industriali nell'intero distretto, caratterizzata dall'attività di sodalizi professionali stabilmente dediti al traffico e smaltimento illecito.

Complessivamente, per reati ambientali e relativi alla gestione e traffico di rifiuti risultano iscritti nel periodo in esame n. 41 procedimenti ed è stata esercitata, nel medesimo arco temporale, azione penale in 19 casi.

Procura della Repubblica di Matera

In materia ambientale sono stati iscritti i seguenti procedimenti penali:

ambiente	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22		differenze	
	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti	iscritti	de finiti
21	34	31	32	38	2	- 7
44	34	32	31	33	3	- 1
totali	68	63	63	71	5	- 8

dei quali, due sono stati definiti per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cp. ed uno per estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi della parte VI-bis del D.lvo 152/2006.

Fino al mese di gennaio 2022 la materia dei reati ambientali era inserita nel 1° gruppo specializzato insieme con i reati contro la pubblica amministrazione, successivamente, è stata inserita nell'area comune a seguito del trasferimento al altra sede dei magistrati componenti quel gruppo. Le indagini vengono delegate al Noe di Potenza e alle Stazioni Forestali Carabinieri territoriali.

Procura della Repubblica di Lagonegro

In materia ambientale la prassi dell'ufficio vede l'impiego del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che, nella la maggior parte delle ipotesi, è in grado di offrire accertamenti esaustivi per le singole ipotesi di reato.

Solo in un ristretto numero di fascicoli sono stati affidati incarichi a Consulenti Esterni, soprattutto in relazione ad ipotesi di non corretta gestione di discariche.

L'Ufficio ha in corso contatti con il Comando Regionale Forestale per sviluppare nuove modalità di collaborazione del personale specializzato, anche con finalità di coordinamento operativo.

Si è proceduto comunque a divulgare disposizioni uniformi ai singoli operatori di Polizia Giudiziaria sul territorio, al fine di meglio coordinare le indagini in materia ambientale e di perseguire la possibilità di procedere all'applicazione del regime delle prescrizioni di adeguamento ed ai fini di una armonica gestione della fase dell'attività investigativa, seppur al di fuori della statuizione di vere e proprie direttive. L'ufficio si avvale per le attività di indagini della Polizia Giudiziaria specializzata, unitamente all'ARPAB.

Procedimenti in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, pubblici e privati, ed eventuali aspetti problematici.

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

L'Ufficio segnala n.3 iscrizioni di procedimenti penali nel periodo dal 30.06.2023 al 01.07.2023, tutti archiviati.

Procura della Repubblica di Matera

In relazione al numero dei procedimenti sopravvenuti in materia di occupazione arbitraria di immobili, pubblici e privati, ex artt. 633 cp., e 633-639 bis cp, è stato iscritto un minor numero di notizie di reati, in particolare con una riduzione delle occupazioni di immobili privati pari a - 58 e a - 59 per i reati di cui agli artt. 633-639 bis cp., come da sottostante prospetto.

633	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22		differenze	
modello	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
21	58	81	109	82	- 51	- 1
44	23	19	20	19	3	-
21 bis	17	13	24	33	- 7	- 20
totali	98	113	153	134	41	- 21

633-639bis	1/7/22 - 30/6/23		1/7/21 - 30/6/22		differenze	
modello	iscritti	definiti	iscritti	definiti	iscritti	definiti
21	62	84	114	86	- 52	- 2
44	24	20	20	19	4	1
21 bis	17	13	24	33	- 7	- 20
totali	103	117	158	138	41	- 21

Attività di contrasto agli illeciti relativi ai finanziamenti concessi per l'emergenza pandemica ed alle frodi sui crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica.

Va premesso che, in materia, questa Procura Generale, in data 24.10.2022, accogliendo le sollecitazioni provenienti dal Sig. Procuratore Generale presso la S.C., ha emesso un dettagliato atto di orientamento nei riguardi degli uffici requirenti del distretto (inviato anche, per conoscenza, al Sig. Procuratore Generale presso la S.C.) concernente:

- a) l'attività di contrasto agli illeciti relativi ai finanziamenti concessi per l'emergenza pandemica ai sensi dell'art. 56 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e degli artt. 1 e 13 del d.l. 8 aprile 2020 ed alle frodi sui crediti d'imposta in materia edilizia ed energetica;

- b) L'esigenza di predisposizione di eventuali cautele preventive e delle relative intese con le forze di polizia quanto ad analoghe forme di illecito in relazione ai finanziamenti nell'ambito del PNRR.
Conseguentemente, gli Uffici requirenti segnalano quanto segue.

Procura della Repubblica di Matera

In merito all'attività di contrasto agli illeciti relativi ai finanziamenti concessi per l'emergenza pandemica, nel periodo in esame sono pervenute quattro informative dalla Guardia di Finanza per i contributi derivanti dai decreti "Ristori", delle quali tre archiviate con decreto del Gip ed una pendente in dibattimento.

Non sono pervenute segnalazioni in merito alle frodi sui crediti di imposta in materia edilizia ed energetica.

Procura della Repubblica di Lagonegro

In tema di attività di contrasto alle frodi sui crediti d'imposta in materia edilizia, si segnala l'emersione di criticità interpretative in punto di individuazione del *locus commissi delicti* con riguardo all'ipotesi della conclusione di contratti di appalto tra privati appaltanti e una società appaltatrice che richieda a titolo di corrispettivo la cessione dei crediti d'imposta generati per via dell'applicazione della normativa in materia di cd. *Superbonus 110%* (art. 119 d.l. 34/2020). In concreto, qualificata la fattispecie ai sensi dell'art. 316-ter c.p., il conseguimento indebito del contributo avviene sotto forma di compensazione del credito d'imposta ottenuto in sede di presentazione del modello F24 per il pagamento dei tributi.

Attività del pubblico ministero nel settore civile, compresa la materia fallimentare.

Procura della Repubblica di Potenza

Circa gli interventi in sede civile del PM le domande di nulla osta sugli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio presentate nell'anno giudiziario 2022-2023 sono

state n° 139, i nulla osta concessi in assenza di prole sono stati n° 19, quelli concessi in presenza di prole sono stati n° 28 e n° 1 non definita nel periodo.

La V sezione indagini, che si occupa di criminalità economica (reati fiscali, fallimentari, frodi e truffe, ecc), coordinata dal Procuratore Aggiunto, con in organico tre Sostituti, sviluppa una significativa mole di procedimenti. In particolare, risultano iscritti, fra mod. 21 e 44, nr 1665 procedimenti, e definiti con esercizio dell'azione penale nr 121 procedimenti.

Quanto alle tematiche di carattere generale affrontate dalla sezione vengono in rilievo, in primo luogo, quelle relative ai reati previsti e puniti dalla entrata in vigore del codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Al riguardo, si evidenzia che, con il passaggio dall'articolo 7 Legge Fallimentare all'articolo 38 CCII risulta ampliata la legittimazione del P.M. alla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, sia con riferimento alle ipotesi di iniziativa autonoma di cui al comma 1, che con riguardo alle iniziative derivanti dalle segnalazioni dell'Autorità Giudiziaria. Le recenti decisioni della Corte di Cassazione sono concordi nel ritenere che, allorchè il P.M. venga a conoscenza, nell'ambito delle sue competenze istituzionali (civili penali o disciplinari), di una situazione di insolvenza, sia legittimato a proporre ricorso di fallimento. Si è pertanto disposto che nel corso delle indagini concernenti reati connessi all'esercizio di attività d'impresa (soprattutto in relazione a reati finanziari) la polizia giudiziaria, tenuto conto delle dimensioni aziendali, della gravità del reato, del danno arrecato all'erario, la P.G. dovrà necessariamente estendere l'accertamento anche alla sussistenza di uno stato di insolvenza, in maniera tale da consentire al P.M. l'inoltro del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale; a tale scopo la polizia giudiziaria dispone di un apposito protocollo di indagine, formulato dalla Procura, per l'accertamento dell'insolvenza.

Nel corso delle attività sezionali, dopo la sospensione dei procedimenti innanzi al Tribunale fallimentare in seguito alle vicende pandemiche, sono riprese le attività ispettive e di controllo, nonché i procedimenti per la liquidazione giudiziale delle imprese.

Nell'ambito di tali fattispecie si evidenzia il procedimento R.G.N.R. 1242/2023 mod.21, relativo al delitto di cui all'articolo 216 R.D. 267/42, con sequestro preventivo di numerosi automezzi e risorse economiche.

Per i reati concernenti i reati finanziari si conferma come pratica virtuosa il protocollo d'indagine concordato con l'Agenzia delle Entrate, attraverso cui si garantisce uno standard assai elevato delle investigazioni economico/finanziarie, a cui, per prassi costante dell'Ufficio, in caso di esito positivo delle stesse, segue un ampio ricorso a richieste di sequestro per equivalente. Peraltro, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il *fumus commissi delicti*, ovverosia l'astratta sussumibilità del fatto contestato nell'alveo di una determinata ipotesi di reato (cfr., Cass. Pen., Sez. 2, 5 febbraio 2014, n. 5656) laddove, grazie alla disposizione recepita nel testo dell'art. 12-bis del d.lgs. 74/2000, si è estesa la possibilità di ricorrere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente (istituto già disciplinato, in particolare, dall'art. 322-ter c.p.) anche con riferimento al profitto scaturito dalla perpetrazione dei reati tributari contemplati dal decreto legislativo n. 74/2000.

Alla luce della previsione normativa precitata, dunque, vi è la possibilità di disporre il sequestro (funzionale alla successiva confisca) non soltanto del profitto diretto del reato, ma anche di somme, beni o, in generale, di altre utilità per un valore corrispondente a quello di detto profitto. In definitiva, risulta consentito procedere al sequestro finalizzato alla confisca diretta del denaro (costituente il profitto dei reati tributari correlati al mancato pagamento delle imposte) nei confronti sia della persona giuridica sia degli amministratori della società (salvo quanto si specificherà di qui a breve), mentre si può addivenire al sequestro di beni rappresentanti il controvalore del profitto realizzato (quali beni immobili, mobili - registrati e non - ovvero partecipazioni societarie) soltanto a carico dei rappresentanti della società.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha individuato anche alcuni passaggi che devono essere seguiti nel corso dell'operazione propedeutica all'individuazione dei beni da sottoporre a sequestro, onerando l'autorità

giudiziaria, anzitutto, dell'espletamento delle indagini volte ad individuare il profitto diretto da sequestrare, e, solo in caso di mancata individuazione dello stesso nella disponibilità della persona fisica autore del reato o della persona giuridica, potrà procedersi al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

In proposito, si riporta, a titolo esemplificativo, un recente arresto secondo cui "in tema di reati tributari commessi dai legali rappresentanti della persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto può essere disposto sui beni personali degli amministratori solo nell'ipotesi in cui il profitto (o i beni ad esso direttamente riconducibili) non sia più nella disponibilità della persona giuridica" (Sez. 3, n. 30486 del 28/05/2015).

Un'ulteriore puntualizzazione esegetica, poi, è stata operata dalla Sezioni Unite nel 2015, allorquando hanno stabilito che "il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240 comma 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.

Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta: in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato" (Cass. Pen., Sez. U, 21/07/2015, n. 31617, Lucci, Rv. 264436). Con questa pronuncia, dunque, la Corte ha precisato come il vincolo reale apposto su somme di denaro debba intendersi come "sequestro diretto", prescindendo da qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza di collegamenti con la condotta delittuosa.

Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Oltre alla proposizione dei ricorsi per le limitazioni e decadenza dalla responsabilità genitoriale (artt. 333 e 330 c.c.), alla proposizione dei ricorsi in materia di valutazione dello stato di abbandono e dell'adottabilità (art. 8 legge 184/1983), ai ricorsi ex art. 403 c.c., ai pareri e visti in materia di tutto il contenzioso devoluto al Tribunale per i Minorenni - l'Ufficio è altresì competente per l'attività ispettiva delle strutture comunitarie ospitanti minori, da soli o unitamente alla madre. L'esito dell'attività ispettiva - ai sensi dell'art. 9 legge 184/1983- viene trasmesso semestralmente al Presidente del Tribunale per i Minorenni. In particolare, quella relativa al primo semestre è stata trasmessa dall'Ufficio in data 2 agosto 2023, ed ha dato atto della presenza di n.59 strutture nel distretto, complessivamente adeguate, oltre a tre di nuovissima apertura, la cui prima ispezione sarà oggetto di relazione nell'anno 2024.

L'avvio, dal 01.07.2023, del processo civile telematico, ha comportato una nuova organizzazione degli affari civili, con la necessità di costante raccordo tra l'Ufficio e il personale di segreteria, che assegna i vari procedimenti all'applicativo Consolle PM e registra telematicamente le attività del magistrato. Questa attività, da svolgersi necessariamente telematicamente per ricorsi, visti, pareri, segnala un'ulteriore implementazione degli adempimenti in materia civile.

Procura della Repubblica di Matera

Nel settore civile, di competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica, ad eccezione della partecipazione alle udienze, che vengono delegate ai sostituti, sono stati emessi complessivi 1293 visti e pareri e definiti nr. 12 accordi di negoziazione assistita.

In materia fallimentare non vi sono state richieste ex art. 38 D.Lvo 14/2019 e sono pervenute dal Tribunale di Matera nr. 9 aperture di procedure di liquidazione giudiziaria, iscritte al mod. 45.

Procura della Repubblica di Lagonegro

L'Ufficio ha assicurato la diretta partecipazione del PM a plurime udienze presso il Tribunale, inerenti all'apertura di procedure di liquidazione giudiziale e/o di concordato preventivo.

Di conseguenza, si è proceduto ai sensi dell'art. 38, co. 3 d.lgs. 14/2019, non constando ipotesi di applicazione dei commi 1 e 4.

Per quanto riguarda l'aspetto investigativo, l'Ufficio sta procedendo ad istruire diversi procedimenti in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

3. Riflessioni generali sugli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti, sulle prospettive di riforma del diritto e della procedura penale nonché del sistema giudiziario

Gli orientamenti di legittimità in materia di criminalità organizzata

Attuale appare l'esigenza di approfondimento dell'itinerario seguito dalla Suprema Corte, con riguardo al concorso nel reato di associazione mafiosa e, ancora prima, con riguardo ai presupposti fattuali integrativi di tale reato, fino ai più recenti approdi.

È infatti evidente che, nell'ambito della giurisprudenza della S.C. e, a seguire, di alcune pronunce di giudici di merito, si stia prospettando un orientamento, per ora non maggioritario, tendente a restringere i margini applicativi della fattispecie in termini diversi dalla ormai quarantennale giurisprudenza pregressa e consolidata, nonché coerente con l'esigenza di un contrasto incisivo del fenomeno, pur nell'ambito di una ben definita fattispecie legale.

I margini applicativi pregressi sono sintomatici della prioritaria tendenza della Suprema Corte, in particolare a sezioni unite, ad una valutazione ampiamente sostanzialista con riguardo al reato di associazione mafiosa ed alla partecipazione allo stesso; tale orientamento è rilevabile anche, ma non solo, dall'ampio riconoscimento della configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, in coerenza con la natura dell'istituto, in quanto compatibile con qualsivoglia tipologia di reato, la peculiarità del concorso di persone nel reato essendo proprio l'ascrivibilità della responsabilità penale a chi non commette la condotta tipica, ma anche soltanto quella di semplice istigazione o agevolazione.

In particolare:

- **Cassazione, SSUU 5 ottobre 1994**, definiva il concorrente esterno

come colui che, dall'esterno dell'associazione, e senza porre in atto né impegnarsi ad una condotta rientrante in quelle che costituiscono le componenti della fattispecie tipica, fornisce un contributo essenziale alla stessa per superare un momento di difficoltà operativa, momento patologico che rende necessario l'intervento di un soggetto non partecipe il quale, conferendo all'associazione quanto necessario a superarne lo stato di fibrillazione derivante da tale deficienza, momentanea ma significativa, contribuisce al consolidamento ovvero al protrarsi efficacemente del vincolo associativo.

- **Cassazione, SSUU 30 ottobre 2002**, compiva un ulteriore passo avanti, estendendo gli ambiti di configurabilità della fattispecie al di là dei limiti della fase patologica, definendo il concorso esterno come quello integrato dal contributo dotato di effettiva rilevanza causale rispetto alla conservazione e rafforzamento dell'associazione.
- **Cassazione, SSUU 12 luglio 2005**, riteneva sufficiente un contributo concreto, specifico, volontario e consapevole da parte di un soggetto, pur non facente parte dell'associazione ed essendo privo dell'affectio societatis; contributo da valutarsi con un giudizio ex post e su massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, purché il soggetto fosse comunque consapevole dei metodi e dei fini dell'associazione nonché dell'efficacia causale del proprio contributo rispetto alla conservazione e rafforzamento dell'ente.

Ebbene, a fronte di una consolidata giurisprudenza di legittimità che, nel rigoroso rispetto del dato normativo, ne ha saputo anche fornire un'interpretazione non aliena dalla concreta valutazione del fenomeno criminale, e delle sue peculiarità connotative, quanto invece deciso da Cassazione, sez. VI, 22 ottobre 2019 (relativa al fenomeno criminale definito "Roma Capitale") segna invece un'evidente inversione di tendenza. Secondo tale orientamento, di cui si iniziano a verificare i primi esiti nell'ambito della giurisprudenza di merito, l'affermazione dell'esistenza del reato di associazione mafiosa presuppone:

- a) L'accertamento in concreto della effettiva incidenza del metodo mafioso negli ambiti di operatività del sodalizio, in relazione all'avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo

e dell'assoggettamento e omertà che ne deriva, in applicazione dei principi costituzionali di materialità e tassatività di cui all'art. 25 Cost. Affermazione certo fin qui condivisibile, ma spinta fino ad affermare - come opina la sezione VI - l'esigenza di verificare l'esistenza di un preciso nesso di causalità tra l'avvalimento del metodo mafioso e la commissione di delitti ovvero l'acquisizione di ingiusti profitti. Trattasi di criterio che pare non alieno da possibile divergenza rispetto al dettato normativo, che individua il nesso tra il metodo ed il risultato criminale in termini meramente finalistici, ben diversi dal rapporto di causalità postulato ora dalla S.C., in quanto la norma, nella lettura che appare pregressa oltre che condivisibile, qualifica l'avvalimento in termini attitudinali e intenzionali rispetto ai delitti commessi ed agli ingiusti profitti perseguiti.

Ne consegue invece nella prospettiva espressamente assunta dalla Corte, la possibile svalutazione della rilevanza, allo scopo, di elementi costantemente ritenuti sintomatici dell'avvalimento del metodo mafioso, come la formalizzazione di statuti regolanti la vita del sodalizio criminale, fra cui i presupposti e le conseguenze dell'affiliazione e del tradimento del vincolo di fedeltà e omertà, la costituzione e concreta operatività, e magari esteriorizzazione, di gerarchie interne, la distribuzione di ruoli nell'ambito del sodalizio criminale, la fissazione di regole, rituali e gradi di affiliazione, la realizzazione del controllo del territorio, che di contro devono valutarsi quali indizi gravi, univoci e convergenti rispetto alla prova dell'indirizzamento del metodo della intimidazione e omertà, cui tali atti tendono, verso il fine delittuoso e comunque di acquisizione di ingiusti profitti.

- b) L'accertamento che l'attività di avvalimento sia attribuibile non solo ad uno o più affiliati, nella specie il Carminati, ma a tutta l'organizzazione nel suo complesso, assunto non condivisibile in quanto:
- contrastante con la circostanza che il reato può essere commesso anche da solo tre persone, il che tendenzialmente esclude che il sodalizio possa assurgere a soggettività criminale esteriore, del tutto autonoma rispetto ad uno o più associati;

- di fatto limitante la ravvisabilità del reato unicamente nei confronti di organizzazioni quali “Cosa Nostra” e “Ndrangheta”, le uniche che allo stato possano vantare l’indiscusso requisito della riconoscibilità autonoma come entità criminali esercenti intimidazione e omertà, indipendentemente dal riconoscimento di analoga soggettività ai singoli adepti.

Gli orientamenti in materia di rapporti fra diritto sovranazionale-segnatamente europeo, negli ambiti U.E. e CEDU- ed il diritto interno.

Ulteriore significativo *révirement*, suscettibile di incidere sul contrasto della criminalità, può incontrare l’azione giudiziaria con riguardo a nuovi orientamenti in materia di rapporti fra diritto interno e diritto sovranazionale.

L’orientamento tradizionale in materia ha sempre inquadrato la diversa rilevanza delle due fonti europee in materia, attribuendo alla prima (la Convenzione e giurisprudenza EDU) la qualità di fonte interposta, cui può attingersi attraverso l’eccezione di costituzionalità **ex art. 117** della Costituzione, ed alla seconda (il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come integrato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E.-CGUE-) di contro, l’agibilità interna lungo tre diversi versanti:

- la disapplicazione della normativa interna contrastante con quella europea, come in particolare promanante da indirizzo univoco della CGUE, con conseguente concreta applicazione della normativa europea, a condizione che quest’ultima non lasci margini di discrezionalità su rispettivo ambito sostanziale e procedimentale e previa preliminare sperimentazione del principio della interpretazione del diritto nazionale in conformità al diritto europeo (come accaduto nel c.d. caso “Pupino”);
- il rinvio pregiudiziale *ex art. 267* del Testo unico sul funzionamento dell’Unione (in caso di dubbi interpretativi circa la sussistenza o meno del contrasto fra fonte interna e fonte UE);

- l'eccezione di costituzionalità della normativa nazionale, quando il contrasto non è fra norme interne e norme dell'Unione, ma fra principi dell'uno e dell'altro ordinamento, in tal caso il diritto sovranazionale necessitando, per penetrare nell'ordinamento interno, del vaglio di costituzionalità da parte della Consulta.

È ovvio tuttavia che la prima e la terza tipologia di contrasto debbano essere prioritariamente risolte dal legislatore, prima ancora che, rispettivamente, dal giudice ordinario e dalla Consulta.

È quanto infatti accaduto con riguardo alla disciplina dell'acquisizione dei tabulati telefonici, a seguito della decisione della CGUE (Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione del 2 marzo 2021) che, fra i presupposti necessari per la legittimità della stessa ha ritenuta necessario, in materia, un provvedimento di un autorità diversa rispetto all'organo inquirente. Trattandosi di principio contestante con la giurisprudenza nazionale, da sempre orientata univocamente verso il riconoscimento in merito della competenza del Pm, ai sensi dell'art. 15 Cost., la decisione, in particolare se applicata dalla magistratura anche con riguardo a tabulati precedentemente acquisiti, rischiava di produrre effetti esiziali per le indagini. La modifica legislativa occorsa in materia (decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 234 del 30 settembre 2021 e poi legge di conversione 23 novembre 2021, n. 178) nello stabilire, in conformità a quanto deciso da CGUE, che l'acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni telefoniche e telematiche non possa avvenire con atto unilaterale ed autonomo del p.m., ma previa autorizzazione del g.i.p. ha nel contempo emanato una disposizione transitoria che ha fatto salve le acquisizioni in precedenza unilateralmente acquisite dal pm, purchè riscontrate da elementi esterni di conferma.

Appare allora evidente che, con riferimento al contrasto fra normativa interna e giurisprudenza CGUE, non ricollegantesi dunque a norme U.E. di diretta applicazione in quanto riferibili a regolamenti U.E. ovvero a convenzioni sottoscritte e ratificate con legge nazionale, il criterio preferenziale delineato da pregressi orientamenti giurisprudenziali e

legislativi, sia stato risolto, quando il contrasto fra il diritto interno e la giurisprudenza attinga ai principi e non a norme di dettaglio reciprocamente contrastanti, alternativamente con intervento legislativo, come in questo caso, ovvero, in assenza dello stesso, come in altri importanti casi, tramite la proposizione della questione di costituzionalità, d'ufficio o su eccezione di parte.

Di contro, con due sentenze quasi gemelle della sesta sezione (**la «Iaria», n. 41554/23 e la «Kolgiokaj», n. 41555/23**) la Cassazione ha recentemente cancellato due richieste di custodia cautelare sancendo che la messaggistica cellulare non integra «documenti e dati informatici» acquisibili (ex art. 234 -bis c.p.p.) senza l'autorizzazione del giudice. Entrambe le sentenze si sono pronunciate in tema di gravi fattispecie di traffico di stupefacenti.

Con entrambe le sentenze, la Corte ha ritenuto di dare applicazione al principio affermato dalla CGUE proprio con la sentenza, sopra citata, del **2 marzo 2021** (H.K., C-746/18), che tale principio affermava con riguardo all'acquisizione dei tabulati relativi alle comunicazioni cellulari.

Anche in tal caso un intervento normativo che salvi, con norma transitoria, le acquisizioni precedenti, sarebbe auspicabile; né peregrina sarebbe l'applicazione, in sede giurisprudenziale, dell'interpretazione estensiva, con riguardo al caso di specie, e dunque con riferimento alla messaggistica cellulare, della legge approvata con riguardo al regime transitorio riguardante l'acquisizione dei tabulati cellulari, nei termini sopra illustrati (salvezza anche in tal caso delle pregresse acquisizioni probatorie, con il limite dell'esigenza di conferma proveniente da altri elementi di prova).

Le prospettive de iure condendo in materia di diritto processual-sostanziale (riforma della prescrizione) sostanziale (abrogazione dell'abuso d'ufficio), processuale (le intercettazioni di conversazioni) e di sistema giudiziario (la separazione delle carriere).

Fermo restando che alcune delle recenti riforme attribuibili a questa ed alla precedente legislatura sono provviste di margini apprezzabili di

condivisibilità², vanno invece enunciate alcune perplessità in ordine ad ulteriori profili de iure condendo.

La prescrizione quale causa estintiva del reato

La ratio giustificatrice dell'intervento di riforma viene individuata non solo nell'esigenza di rispettare il principio - costituzionale (art. 111 Cost.) e convenzionale (art. 6 CEDU) - del giusto processo, in funzione del requisito della ragionevole durata, ma anche in quella di rispettare gli impegni assunti con l'Unione europea nell'ambito del PNNR, caratterizzato dall'obbiettivo, per il settore penale, di garantire, entro il 2026, la riduzione del 25%, rispetto al 2019, del complessivo tempo di smaltimento dei processi (cd. disposition time - DT, così definito l'indicatore utilizzato a livello europeo). La discussione in atto in sede legislativa, concernente l'istituto, cala tuttavia in un panorama normativo e giudiziario estremamente complesso. Sono già infatti attualmente in vigore ben tre diversi regimi dell'istituto, che trovano applicazione, attesa la natura sostanziale dell'istituto, in quanto incidente sulla concreta sanzionabilità penale delle fattispecie, in base alla data di commissione del reato, temperata tuttavia dal principio, caratterizzante il diritto penale sostanziale (diritto penale tout court), integrato dalla prevalenza, nella comparazione fra il regime vigente al momento del commesso reato e quello vigente al momento della decisione, di quello più favorevole al reo (art. 2 co. 4 c.p.). Conseguentemente, persino nell'ambito dello stesso procedimento, oltre che fra procedimenti diversi trattati nello stesso lasso

² Il riferimento concerne, quanto alla c.d. "Riforma Cartabia", alcune disposizioni ampiamente condivisibili, fra cui la modifica dell'art. 335 cpp (cfr. infra) e la tabellarizzazione del progetto organizzativo delle procure; quanto alle c.d. "Riforme Nordio" già attuate, la condivisibile introduzione di previsioni transitorie per l'entrata in vigore di alcune norme della "Riforma Cartabia" nonché l'intervento che ha introdotto espressamente la riferibilità del concetto normativo di "criminalità organizzata" anche ai reati aggravati dal metodo mafioso ex art. 416 bis.1 c.p., a fronte di indirizzo restrittivo recentemente assunto dalla S.C.; infine, sotto più di un profilo, il c.d. "Decreto Caivano" in tema di contrasto della criminalità minorile.

cronologico dovranno, nella migliore delle ipotesi³, confrontarsi, **da un lato**, in funzione della data di commissione del reato, la c.d. ex Cirielli - L. 251/2005 - (che per prima ridusse i termini prescrizionali previsti dal codice Rocco) oppure, per i reati commessi nella vigenza delle successive riforme, i regimi di cui alla riforma Orlando (L. 103/2017) riforma Bonafede (L. N. 3 /2019) e riforma Cartabia (L. 134/2021 e dlgs 150/2022) quest'ultima vigente per i reati commessi dal primo gennaio 2020; **d'altro lato, una volta selezionato, razione temporis uno dei citati quattro regimi**, dovrà compararsi lo stesso con quello di cui alla imminente quinta riforma (cinque riforme dunque, in 19 anni, dal 2005 della ex Cirielli al 2024 della imminente) al fine di applicare quello più favorevole al reo; una scelta complicata dal fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non potrà procedersi all'applicazione di un regime misto fra le nuove e le precedenti disposizioni, sulla base del criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina che risulti più favorevole, nel suo complesso, ed in concreto, cioè per quanto riferibile al caso concreto e non dunque sulla base di una valutazione astratta; occorre inoltre far riferimento, in caso di pluralità di imputazioni, ad ogni singolo fatto di reato, ben potendo darsi il caso che, per un reato, sia più favorevole il vecchio regime prescrizionale e per un altro, pur contestualmente contestato, sia più favorevole il nuovo (Cass. Sez. 5, sent. n. 29698/2016; Sez. 3, n. 45158/2013; Sez. 5, n. 43343/2010) e, nell'ambito di un procedimento con una pluralità di imputati, alle singole posizioni (v. Cass., Sez. 4, sent. n. 6369 del 16/12/2016).

La scelta dunque sicuramente porterà a diverse opzioni, nell'ambito dello stesso, oltre che in diversi procedimenti e si assocerà comunque ad un elevatissimo grado di opinabilità, cui conseguirà l'aleatorietà delle decisioni, ampiamente contestabili in sede d'impugnazione (Cass. Sez.V, sent. del 17 settembre 2004 n. 36757; Sez. IV, sent. n. 7961 /2013, Sez.

³ Cioè quella in cui l'interpretazione sia votata alla soddisfazione di esigenze di chiarezza e semplificazione (di contro, per la peggiore delle ipotesi, cfr. infra in questa stessa pagina).

IV, sent. n. 8083/ 2013; Sez. 1, sent. n. 27777/2008; Sez. 5, sent. n. 26801/2014, Sez. IV, sent. n. 6369/2016). Un'attività ermeneutica, già di per sé complessa, dunque, pur essendo tale criterio il più semplice ipotizzabile in assoluto. Ed infatti, alcune pronunce della S.C. hanno sancito che, in ipotesi di successione nel tempo di plurime leggi penali, tutte posteriori al tempus commissi delicti (ed è questo il caso in cui ci troviamo, in cui si saranno susseguite le riforme Cirielli, Orlando, Bonafede, Cartabia e quella imminente) l'individuazione del regime complessivamente di maggior favore per il reo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., dovrebbe attuarsi attraverso la comparazione in concreto fra tutte le leggi succedutesi, e non limitarsi al raffronto fra quella vigente al momento del fatto e a quella vigente alla data della decisione, come qui appena postulato (v., ex multis, Cass. Sez. 3, sent. n. 3385/2016);

Si aggiunga che il disegno di legge "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione", sul quale la II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei Deputati, in data 31.10.23, ha deliberato di riferire favorevolmente, prevede modifiche al già complesso sistema normativo di estremo rilievo e si presta inoltre a seri dubbi interpretativi.

In estrema sintesi: è abolito il c.d. blocco della prescrizione, attualmente determinato dalla sentenza di primo grado, in quanto la sola sentenza di condanna definitiva pone termine all'applicabilità dell'istituto. La prescrizione decorrerà dunque anche durante i giudizi d'impugnazione, laddove l'attuale regime prevede la sospensione della prescrizione nei giudizi di secondo e terzo grado per un lasso temporale il cui superamento comporta l'applicazione del diverso istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'art. 344-bis; viene poi introdotto nel codice penale l'art. 159-bis, che sancisce la sospensione del corso della prescrizione nella fase delle impugnazioni solo se il giudizio di primo grado si conclude con una sentenza di condanna e quello di secondo grado si conclude con sentenza di condanna confermativa della condanna di primo grado. La sospensione è della durata di due anni a seguito della sentenza di condanna di primo grado e

di un anno a seguito della sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado. In sintesi, il legislatore ha inteso introdurre una causa di sospensione della prescrizione solo se favorevole all'imputato, il quale, in secondo o terzo grado, aspira ad una assoluzione in riforma di una precedente condanna.

Il tutto si complica se si considerano le problematiche fondatamente sollevate dal parere reso dal CSM in data 17.1.2024 in merito alla nuova disciplina di imminente possibile approvazione. Secondo il CSM la nuova disciplina non solo reca con sé notevoli momenti di incertezza interpretativa (con riguardo al dies a quo della sospensione della prescrizione e con riguardo ai reati di competenza del giudice di pace) ma anche di carattere organizzativo, tali da rallentare i tempi della giustizia, in contrasto con le esigenze di accelerazione postulate dal PNRR.

Ed infatti le osservazioni del CSM si concludono nei seguenti termini.

*“Alla luce dei criteri indicati, e tenuto conto delle diversità delle discipline che si sono succedute nel tempo, l'entrata in vigore della novella imporrebbe una verifica del regime di prescrizione applicabile ai singoli procedimenti da effettuarsi in concreto, il che renderebbe necessario, come affermato dai dirigenti degli uffici di secondo grado, l'accesso materiale a numerosi fascicoli cartacei, con inevitabile gravoso impegno per il personale amministrativo e dei magistrati. E ciò al solo fine, limitato ma ineludibile, di riorganizzare l'attività giurisdizionale. Nel contesto di una realtà giudiziaria caratterizzata da una situazione di sovraccarico delle pendenze e da rilevanti scoperture di organico del personale, magistratuale e amministrativo, tali attività di verifica andrebbero prevedibilmente a detrimento dei tempi da dedicare alla trattazione delle udienze, alla stesura delle motivazioni, agli adempimenti di cancelleria, con **inevitabili ricadute negative sulla durata dei giudizi e lo smaltimento dell'arretrato e con l'ulteriore rischio di invertire il trend positivo registrato in questi ultimi due anni sotto il profilo della riduzione del disposition time e, conseguentemente, di pregiudicare il raggiungimento, entro il 2026, degli obiettivi negoziati con la Commissione Europea. Al fine di scongiurare tali possibili***

*evenienze, sarebbe opportuno completare l'intervento normativo con la previsione di **un regime transitorio**, il cui perimetro di ammissibilità è ben definito alla luce della giurisprudenza costituzionale, con riferimento sia agli aspetti migliorativi che peggiorativi di una nuova disciplina."*

La prospettata abrogazione dell'abuso d'ufficio

Sembra imminente, atteso lo stato di avanzamento dei lavori parlamentari, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Premessa doverosa è che l'attuale configurazione della fattispecie (introdotta dalla legge n. 120 del 2020) è la sesta intercorsa nel nostro ordinamento, a partire dalla sua prima introduzione (art. 175 del codice Zanardelli, che puniva l'atto arbitrario tout court commesso dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri d'ufficio) fino a giungere alle 5 differenti versioni della norma che si sono susseguite nell'ambito del vigente codice Rocco, dal suo testo originario (seconda versione) fino alle successive quattro versioni di cui alle leggi 86/1990, 234/1997, 190/2012 (quest'ultima di aggravamento del regime sanzionatorio) ed infine l. 120/2020.

Quest'ultima, peraltro, delinea una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella di cui all'art. 10 della Convenzione di Merida⁴

⁴Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno, è entrata in vigore a livello internazionale il 14 dicembre 2005; è stata ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009, n. 116). Si noti che nel preambolo afferma: "*Gli Stati Parte alla presente Convenzione, preoccupati dalla gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto; preoccupati anche dai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro; preoccupati inoltre dai casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di beni, i quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati*".

(Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall'Assemblea Generale Onu il 31.10.2003 e aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre dello stesso anno che prescrive, con l'art. 19: *“Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità”*).

Sempre con riferimento all'esigenza di conformazione del diritto interno agli obblighi sovranazionali (ora con riguardo agli ambiti U.E.) non è poi da escludere l'approvazione a breve della proposta di direttiva (e l'abrogazione dell'art. 323 c.p. da parte di uno Membro fondatore dell'Unione, quale l'Italia, indubbiamente ne solleciterà l'urgenza) del Parlamento Europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 3 maggio 2023, che eleva ad obbligo per gli Stati Membri U.E., di criminalizzazione dell'abuso di funzioni, commesso intenzionalmente dal pubblico ufficiale (art. 11) con dolo specifico di vantaggio.

E ciò, a voler tacere circa gli obblighi assunti in tema di PNRR.

È pacifico dunque, ed incontroverso, che abrogare il reato costituirà un momento di palese divergenza da impegni internazionali ed in ambiti U.E.

Una violazione che creerà una evidente divergenza anche rispetto all'ordinamento giudiziario di quasi tutti gli Stati Membri U.E. (fra cui, ad esempio, la Spagna e la Francia) e COE (ad es. Inghilterra e Galles). Infatti il codice penale spagnolo del 1995 sanziona la *“prevaricación administrativa”* (art. 404), che punisce l'autorità o il funzionario pubblico che, consapevole della sua ingiustizia, adotti una decisione (*resolución*) arbitraria in un affare amministrativo; il codice penale francese prevede inoltre varie figure di abuso di potere, fra cui è peculiare quella consistente in atti di discriminazione commessi dal pubblico funzionario, che si sostanzia nel rifiutare il riconoscimento di un diritto accordato dalla legge o nell'ostacolare l'esercizio di una qualsiasi attività

economica per ragioni discriminatorie (art. 432-7); l'art. 432-12 sanziona inoltre la presa illegale d'interessi, analoga al nostro, a suo tempo abrogato, interesse privato in atti d'ufficio (*Prise illégale d'intérêts*), norma che sanziona il prendere, ricevere o mantenere, direttamente o indirettamente, un interesse che possa compromettere l'imparzialità, l'indipendenza o oggettività del pubblico funzionario in un affare o in un'operazione in cui lo stesso ha, al momento del fatto, l'incarico di assicurare la sorveglianza, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento"; rileva anche il delitto di "attentato alla libertà d'accesso e all'uguaglianza dei candidati dentro i mercati pubblici e i contratti di concessione" (art. 432-14 c.p.) volto a punire chi agisca per procurare o tentare di procurare profitto ingiusto a terzi mediante violazione di disposizioni legislative o regolamentari aventi per oggetto di garantire la libertà d'accesso e l'uguaglianza dei candidati negli appalti pubblici e nei contratti di concessione. L'ordinamento di Inghilterra e Galles inoltre sanziona la c.d. "*Misconduct in Public Office Offence*", fattispecie di *common law* che, secondo la giurisprudenza, punisce il comportamento abusivo posto in atto consapevolmente dal pubblico ufficiale, tale da provocare la perdita di fiducia nella funzione pubblica esercitata, in assenza di cause di giustificazione.

Ebbene, in tale contesto mondiale ed europeo, pur volendo riservare alla competenza del legislatore la valutazione se sia compatibile con una società democratica l'irrelevanza penale dell'abuso di potere intenzionale, va ricordato che la fattispecie vigente nel nostro ordinamento sanziona solo ed esclusivamente atti assunti intenzionalmente, in violazione di legge e sotto profili che non consentono discrezionalità all'agente, al fine di perseguire un illegittimo vantaggio o produrre un danno. Essa dunque è tutt'altro che contrastante con il principio di tassatività della norma penale.

Consegue a quanto premesso:

- quanto all'attuale formulazione, la sua precisione e carattere dettagliato, sono pienamente conformi al principio di tassatività (artt. 1 c.p. e 25 Cost.) che deve informare le fattispecie penali e che erroneamente viene posto, da alcuni commentatori, a fondamento della riforma;

- l'alto tasso di archiviazioni e proscioglimenti, che dimostrerebbe che le indagini abbiano ingiustamente criminalizzato comportamenti leciti, producendo in parallelo un ostacolo all'efficienza della p.a., paralizzata dal terrore della firma dei rispettivi atti, in realtà invece:
- dimostra che l'applicazione della norma è avvenuta in termini estremamente garantistici ed applicativi della presunzione di innocenza, che si assume invece violata;

conseguenze inoltre, sotto ulteriore prospettiva tecnica e fisiologica, alla già evidenziata alternanza della sua configurazione nel tempo, voluta dalle varie legislature susseguitesì. Cosicché, per fare un esempio, una condotta che integrava abuso d'ufficio nella configurazione penale vigente ad una certa data, non lo risultava più successivamente. Solo a titolo esemplificativo va ricordato che, prima della versione vigente, il reato poteva essere integrato non solo dalla violazione di leggi, ma anche dalla violazione di regolamenti, laddove la fattispecie vigente non contempla più, quale elemento costitutivo del reato, la violazione di tali fonti secondarie del diritto; occorre ricordare inoltre che, nella versione del codice Rocco, vigente fino alla riforma con l. 86/1990 l'abuso d'ufficio coincideva con l'eccesso di potere, purchè dolosamente effettuato, e quindi con una fattispecie configurabile anche a seguito della violazione di semplici circolari.

Dunque è spesso accaduto che l'indagine e poi l'esercizio dell'azione penale correttamente effettuate sulla base di una formulazione dell'art. 323 vigente in quel periodo, siano sfociate in successiva archiviazione o assoluzione a seguito della riduzione degli ambiti applicativi della fattispecie, conseguiti a cinque delle sei configurazioni del reato susseguitesì⁵.

A tale scopo si riportano di seguito le versioni della norma susseguitesì, a partire da quella di cui al codice Rocco, tralasciando quella di cui al codice Zanardelli, in vigore nel Regno d'Italia dal 1890 al 1930.

⁵ Cinque, in quanto una delle riforme non ha ridotto gli ambiti della fattispecie, ma inciso sulla pena (cfr. supra, in relazione alla legge 190/2012).

- Testo originario, secondo il codice Rocco:
«Art. 323 - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila».

- Testo modificato dalla L. 86/1990.
«Art. 323 - Abuso di ufficio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per procurare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni».

- Testo modificato dalla l. 234 /1997. «Art. 323 - Abuso di ufficio. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».

- Testo modificato dal D.L. n. 76 del 2020: “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza

di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni*. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità (7).
*Modifica ad opera della L. 190/2012.

Va poi aggiunto, nel merito che, come rilevato dal Presidente dell'ANAC, Giuseppe Busia (comunicato ADN/Cronos del 05-SET-23), l'abrogazione *creerebbe vuoti in fattispecie e in casi di violazione di legge e favoritismi in cui non vi è scambio di denaro.... Per esempio, l'affidamento diretto invece di fare le gare, o favoritismi nei concorsi pubblici...; abusi in sanità di operatori sanitari che dirottano verso cliniche private, come il medico che non rispetta le norme relative all'intramoenia e favorisce la sanità privata; l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, eccetera. In molti casi si creerebbero ambiguità, con il rischio di ulteriore confusione. Per non lasciare tali vuoti, sarebbe quindi doveroso, di conseguenza, intervenire su altri reati contro la Pubblica Amministrazione, con il rischio, però, di peggiorare il quadro e di squilibrare il sistema.”*

Ciò premesso, va pur detto che, ove si ritenga rilevante la problematica dello iato fra numero di procedimenti e numero di condanne, le strade sono due:

- l'ampliamento dei presupposti applicativi dell'art. 323 c.p., sul modello del codice Rocco, vigente dal 1930 al 1990, oppure:
- l'abrogazione dell'art. 335 quater cpp.

Esclusa, per ovvi motivi, la percorribilità della prima opzione, si prospetta concretamente la seconda (abrogazione dell'art. 335 quater cpp).

Allo scopo va fatta una premessa.

La divergenza, notevole, fra numero di procedimenti per il reato di abuso d'ufficio, e di condanne per lo stesso, è prima di tutto ascrivibile allo iato tra la comune accezione dell'abuso in parola ed il dettato

normativo, in quanto l'ampiezza della prima (sostanzialmente ritenuta equivalente ad un abuso di potere, e quindi ad ogni tipologia di prevaricazione da parte di chi rivesta una pubblica funzione) induce ad un proliferare di denunce, da parte di privati cittadini, per ogni tipologia di eccesso di potere, la maggior parte delle quali scrutinabili solo nell'ambito della giustizia amministrativa (costosa, soggetta ad allegazioni e produzioni a pena di inammissibilità nonché lenta non meno di quella ordinaria, e quindi scavalcata a favore della magistratura penale).

Ebbene se, ante riforma Cartabia, le generiche denunce per abuso d'ufficio, che avrebbero dovuto essere archiviate perché non penalmente rilevanti, venivano invece iscritte, quale notizia di reato, sol perché qualificate dal denunciante ai sensi dell'art. 323 c.p., a ragione del silenzio del codice circa la definizione della "notizia di reato" ai fini dell'iscrizione nel relativo registro e quindi dell'acquisizione della qualifica di indagato da parte dell'accusato (che quindi, con tale marchio, subiva un'indagine, anche lunga, spesso destinata all'archiviazione o all'assoluzione) di contro, con la riforma Cartabia, è intercorsa la definizione del concetto di notizia di reato come quella relativa ad ***“un fatto determinato e non inverosimile riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”*** (art. 335 cpp co 1); inoltre, ai sensi del co. 1 bis dello stesso articolo come riformato, l'iscrizione di una persona come indagata del reato presuppone ***“indizi a suo carico”***.

Ebbene il riferimento nel co. 1 bis ad indizi, equivale al riferimento a elementi integrativi di una *“semi-prova”*, quantomeno dotati di un minimo grado di precisione e concordanza perché, in mancanza di tali requisiti, non avrebbero alcuna valenza; il riferimento poi, nel comma 1, alla necessità di poter configurare un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile a una fattispecie incriminatrice, impone (non semplicemente consente, ma impone) la verifica della corrispondenza di quanto allegato in denuncia alla descrizione della fattispecie normativa.

In sostanza, con la riforma Cartabia non è più il denunciante, che giunga a qualificare la rilevanza penale dei fatti, a poter determinare la qualità di indagato del denunciato per qualsivoglia reato, ma il Pm, previa un'analisi, preliminare e certo sommaria, ma concreta, della corri-

spondenza, di quanto denunciato, al modello normativo, nonché della sussistenza di almeno un preciso indizio, e non di meri sospetti verso l'accusato, né tantomeno di una pura indicazione di responsabilità, da parte del denunciante, a carico del denunciato.

L'applicazione rigorosa di tali nuove previsioni normative (introdotta dall'art. 15, co. 1, lett. a), n. 1 del d.l.vo 10 ottobre 2022, n. 150 ed in vigore dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162) è in astratto sicuramente suscettibile di risolvere tutte le questioni sollevate, fra cui quella connessa al rischio di infondata criminalizzazione preventiva del pubblico funzionario ed al c.d. "timore della firma" conseguente.

Ma ciò, come anticipato, in astratto. Il rischio non sarà escluso, in pendenza della norma di cui all'art. 335 quater cpp (introdotta dallo stesso art. 15 d.l.vo 150/2022, ma alla lettera b) e con analoga data di entrata in vigore) che autorizza il giudice, in ogni momento, a rivalutare la corretta datazione dell'iscrizione della notizia di reato, anche ordinandone la retrodatazione, prescindendo dalle valutazioni operate dal Pm circa la determinatezza, verosimiglianza della fattispecie e circa gli indizi a carico del soggetto accusato, quando ritenga che il ritardo dell'iscrizione sia inequivocabile e ingiustificato.

Ebbene, la decisione di retrodatazione, attesa la discrezionalità delle valutazioni del giudice, come sopra evidenziata, costituirà una mannaia che, anticipando la scadenza dei termini di conclusione delle indagini, in quanto decorrente - a seguito della sua decisione - da una data che potrà essere anticipata senza limiti di tempo rispetto a quella ritenuta dal Pm, avrà effetti esiziali (inutilizzabilità ex art. 407 co. 3 degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza del termine). Il rischio di retrodatazione da parte del GIP indurrà il PM ad una tendenziale anticipazione dell'iscrizione della notizie di reato, con conseguente perpetuarsi della proliferazione di notizie di reato, che ha particolarmente riguardato la fattispecie di cui all'art. 323 cp..

Sorge quindi la necessità di abrogare l'art. 335 quater cpp (e non l'art. 323 c.p.), le cui esigenze di garanzia sono già ampiamente soddisfatte dal nuovo art. 335 co. 1 cpp, attraverso le previsioni di cui al nuovo art.

335 ter cpp (sempre di “ matrice Cartabia” ut supra) che prevede l’ordine di iscrizione della n.d.r. da parte del giudice, lasciando al pm la competenza a determinare la data da cui decorre il relativo termine d’indagine. Ciò consentirà al PM di effettuare preliminari accertamenti non invasivi senza iscrivere la notizie di reato ma procedendo con registrazione a modello 45; il che consentirà, ad esempio, tramite acquisizione di copia degli atti amministrativi, di verificare la sussistenza dei minimi requisiti oggettivi del reato quale, ad esempio, la violazione di Legge.

Un’ultima osservazione. La tutela dell’onestà e trasparenza dei pubblici funzionari non può essere riservata, in concreto, all’azione della magistratura. Va in proposito ricordato che, con legge di riforma costituzionale, in data 18 ottobre 2001, n. 3, che riformava il Titolo V della Costituzione, fu abrogato l’art. 130 Cost. che prevedeva l’istituzione dei Co.Re.Co., Comitati regionali di controllo, che esercitavano il controllo-generalmente di legittimità- sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali, ma in alcuni casi anche esteso al merito. Con tale riforma costituzionale, l’istituzione di tali organi di controllo, demandato ad organi non estranei alla p.a. (in quanto nominati dal presidente della Giunta regionale) non più obbligatoria, è stata lasciata alla libera determinazione delle Regioni; che tuttavia hanno deciso di sopprimerli.

La separazione delle funzioni già vigente, e le prospettive di separazione delle carriere giudicanti e requirenti

Con legge **17 giugno 2022, n. 71** “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura” in vigore dal 21 giugno 2022, è stato disposto (art. 12, immediatamente in vigore, modificativo dell’art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160) che sia consentita al magistrato, di massima, un’unica opzione, nell’intera carriera, di passaggio dalla

funzione giudicante a requirente, e viceversa, a fronte delle quattro, precedentemente- e dal 21 giugno 2022, non più- consentite. L'opzione è inoltre ulteriormente limitata, oltre che dall'incompatibilità già vigente a livello regionale (nonché con riguardo al capoluogo del distretto collegato ex art. 11 cpp) anche dal limite temporale di nove anni dalla prima assegnazione nelle funzioni o, in alternativa, decorso tale termine, da ulteriore incompatibilità di settore di attività (il pubblico ministero non potrà svolgere funzioni di giudice penale e viceversa). È evidente dunque che, purtroppo, la separazione delle carriere sia già di fatto estremamene ostacolata, a fronte di un orientamento che, invece, in un passato non lontano, è costantemente apparso, anche in sede di conferimento di incarichi direttivi da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, come un arricchimento auspicabile della professionalità del magistrato.

Il nuovo progetto di riforma, anche costituzionale, di cui si discute, prevede invece la creazione di una cesura definitiva fra le due carriere, avvalorata (anzi aggravata) dalla previsione di due organi consiliari separati per giudici e Pm, ed inoltre una nuova composizione del CSM (50% di nomina politica, il restante estratto a sorte fra magistrati) unitamente al divieto per il CSM di pronunciarsi su innovazioni legislative riguardanti l'attività giudiziaria.

Fermo restando che una riforma di tal genere richiede, incontrovertibilmente, una modifica della nostra Carta Costituzionale, va ricordato che la unicità - temperata - delle carriere ancor vigente, pur con tutti i limiti purtroppo introdotti dalla riforma Cartabia, è pienamente aderente alla lettera ed allo spirito dei principi espressi dalla Raccomandazione COE del 6.10.2000, n. 19, in particolare risultando in linea con la previsione di cui all'art. 18 della stessa, che invita gli stati membri a supportare l'effettività della possibilità di transito tra le due carriere quando consentita dal sistema giudiziario nazionale (mentre non è prescritto analogo sostegno al regime opposto, quando consentito dal sistema nazionale).

Ed infatti, il passaggio dalla funzione di giudice a quella di pubblico ministero, e viceversa, conferisce al magistrato la possibilità di sviluppare e migliorare la propria professionalità.

Il pregresso esercizio delle funzioni giudicanti conferirà all'azione del PM peculiare concentrazione sulle garanzie della difesa e sulla tensione verso atti d'indagine funzionali alla formazione di una prova piena e legittimamente acquisita; aiuterà inoltre il P.M. a consolidare il senso dell'indipendenza della giurisdizione, nell'esercizio di una funzione alla quale è estranea la pur ridotta gerarchizzazione che caratterizza l'ufficio del P.M. La stessa esperienza del collegio giudicante penale è palestra di addestramento a quel lavoro ed a quella decisione di gruppo che è alla base dei pool investigativi presso le Procure, concernenti, oltre che le Direzioni Distrettuali antimafia, le esperienze della lotta al terrorismo e ad altri fenomeni criminali. Sull'altro versante, un giudice con la pregressa esperienza di pubblico ministero è ben attrezzato nella valutazione delle implicazioni di una condotta criminale, mentre lo stesso comportamento della polizia e del pubblico ministero nel procedimento penale potranno essere inquadrati nell'ambito della piena consapevolezza di ciò che una realtà meramente documentale non è sempre in grado di dimostrare; sotto diverso profilo il giudice, provvisto di solida esperienza di pubblico ministero, è fisiologicamente indotto alla particolare tempestività dell'aggiornamento professionale avendo egli, nella pregressa diversa esperienza giudiziaria, coltivato particolarmente tale attitudine, che per il Pubblico ministero è vitale, al fine di consentirgli di fronteggiare, con l'immediatezza del pubblico contraddittorio processuale, e senza la pausa di studio garantita dalla camera di consiglio, le eccezioni della difesa; anche la valutazione dei vizi procedurali suscettibili di determinare il proscioglimento sarà più indipendente rispetto ad una pubblica opinione, avversa all'accoglimento, potendo egli contare sulla pregressa pubblica percezione della sua acclarata sensibilità verso i diritti delle vittime; nel contempo, detta maturata sensibilità lo indurrà ad accentuare l'attenzione sui tempi del processo, sulla cui ragionevole durata contano spesso più le vittime che l'imputato, benché sia quest'ultimo legittimato ad ottenere il connesso risarcimento.

Non necessita di particolare approfondimento l'assunto per cui il Pubblico ministero ha, spesso, una più ampia possibilità di esperienza e confronto concreto circa gli standard di prova richiesti nel procedimento

penale, particolarmente consentiti dalla propria attività dinanzi a diversi magistrati giudicanti.

Eppure il dibattito sulla separazione delle carriere ha visto l'opinione pubblica fortemente sollecitata ad avversare il sistema dell'unità delle carriere, in particolare proprio con l'entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, sul finire degli anni '90. Ad essa si accompagnò un movimento tendente alla forte rivisitazione sistematica e costituzionale degli assetti della giustizia, volta sia alla separazione delle carriere, sia alla creazione di un raccordo fra l'esecutivo e l'azione penale; movimento del quale il decreto legge del 1991, introduttivo della DNA, si fece portatore, prevedendo che il Ministro della giustizia annualmente riferisse al Parlamento circa i piani di orientamento dell'azione penale concernenti le tipologie di reato di competenza della DNA, su relazione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, a sua volta informato dal PNA. In sede di conversione in legge, il raccordo saltò. Ma permase ed è ora rivitalizzato il dibattito in merito. Si diceva infatti che, dal momento che in America, madre del sistema accusatorio, a tale sistema faceva riscontro la discrezionalità dell'azione penale, la sottoposizione del P.M., generalmente elettivo, all'esecutivo e la separazione della carriere, la riforma del nuovo codice sarebbe stata monca finché tali ulteriori riforme, ritenute corollari del principio accusatorio, non fossero state approvate. Lo studio comparato dei sistemi, in una prospettiva di ricostruzione storica, consente di giungere a conclusioni del tutto opposte e precisamente: non è il sistema accusatorio - scelta giuridico-processuale funzionale a garantire la parità delle parti - a portare, come conseguenze, la sottoposizione del P.M. all'esecutivo, la separazione delle carriere e la discrezionalità dell'azione penale.

La scelta primigenia è naturalmente politico-istituzionale: la scelta d'inizio è quella del controllo politico o comunque governativo dell'azione penale. Corollari della prima sono le ulteriori scelte:

- quella di natura ordinamentale - la separazione delle carriere, essenzialmente funzionale alla differenziazione degli statuti, in vista della riduzione dell'indipendenza del P.M., per renderlo funzionale a quel controllo;

- quella giuridico-processuale (la discrezionalità dell'azione penale), funzionale alle scelte tipiche del controllo politico ed anche ad un incremento di efficienza statistico dell'azione penale;
- quella della parità delle parti, di tipo compensativo, perché, nel momento in cui l'azione penale si raccorda all'esecutivo, ed il PM si trasforma dunque nell'avvocato dell'accusa, è istituzionalmente necessario compensare il possibile strapotere dello stesso con l'assoluta parità fra le parti.

Ma ciò evidenzia invece che il nostro sistema, innestando il principio della parità delle parti sullo statuto d'indipendenza del P.M., nell'ambito dell'appartenenza, comune al giudice, alla giurisdizione, e sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, è doppiamente garantistico; è dunque prezioso e va pertanto conservato.

La disciplina delle intercettazioni

Ampiamente utilizzate sia da criminali comuni che di tipo mafioso, le intercettazioni di comunicazioni, telefoniche e ambientali così come l'acquisizione, della messaggistica telefonica, sono indispensabili; l'attuale sistema è infatti adeguatamente garantistico, a seguito della riforma del 2017.

Si profila invece come necessaria quella che - a fronte della decisione della CGUE sopra richiamata, con riguardo a fattispecie analoga (acquisizione di tabulati telefonici) - disciplini l'acquisizione della messaggistica telefonica, stabilendo che debba avvenire con provvedimento del giudice, ed introduca nel contempo un regime transitorio che faccia salvi gli effetti delle acquisizioni precedentemente disposte da Pm con provvedimento unilaterale, ex art. 15 cost., in conformità a quanto deciso con riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici; in mancanza di tale intervento legislativo, appare elevata la possibilità di conferma dei primi indirizzi giurisprudenziali, invalidanti le acquisizioni, già assunti dalle sentenze della S.C. sopra citate (n. 41554/23 e n. 41555/23).